

CHIESA E STATO. TESTI DI STORIA

Prof. J.T. Martín de Agar

NUOVO TESTAMENTO

“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Mt 22, 21)

Rom 13, 1-7: “Ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, si oppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non avere da temere l’autorità? Fa’ il bene e ne avrai la lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto: a chi il tributo, il tributo; a chi le tasse, le tasse; a chi il timore, il timore; a chi il rispetto, il rispetto”.

I Pet 2, 13: “State sottomessi ad ogni istituzione umana per amore del Signore...”.

Att 4, 19: “Se sia giusto innanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi stessi”.

TRAIANO A PLINIO IL GIOVANE (110)

“Non li si deve cercare; se sono denunciati e trovati colpevoli siano puniti, ma chi nega di essere cristiano e lo manifesta con fatti, sacrificando cioè ai nostri dei, sia perdonato come premio, anche se sospetto nel passato. Le denunce anonime non devono essere considerate per accusare; sono infatti un pessimo esempio ormai inaccettabile”

(originale latino in M. DURRY, *Pline le Jeune (lettres)*, Paris 1959, lib. X, p. 75).

S. GIUSTINO (150 ca)

«Noi adoriamo un solo Dio; ma in tutto il resto, vi diamo con gioia la nostra sottomissione, perché vi riconosciamo come Imperatore e Governatore di tutti gli uomini» (*Apologia*)

TEOFILO D’ANTIOCHIA (180)

«Voglio venerare Cesare, ma ciò non deve essere visto come adorazione bersi come preghiera per lui. Adoro solamente il Dio vero e reale, sapendo che l’Imperatore è stato costituito da Lui. Mi dirai: perché non adori Cesare? Perché non è stato costituito nella dignità di Imperatore per essere adorato, ma riverito con quella speciale riverenza che gli spetta. Perché non è Dio ma un uomo costituito da Dio in quel suo posto, non per essere adorato ma perché eserciti un giusto giudizio » (*Ad Antolycum*).

IPPOLITO DI ROMA (210)

«Colui che crede in Dio non ha ragione di temere gli ordini del potere civile anche quando dispone qualche cosa di proibito. Infatti, se a causa della fede nel suo Dio, tale potere lo obbligasse a qualcosa che contraddice alla sua coscienza, gli sarà dolce andare a morte e resistere a quell’ordine» (*Commento su Daniele*).

EDITTO DI MILANO (313)

Essendo felicemente convenuti a Milano Noi, Costantino e Licinio Augusti, e trattando tutto ciò che riguarda il bene e la sicurezza dello Stato, tra le altre cose che pensavamo avrebbero giovato alla maggioranza degli uomini, abbiamo deciso di stabilire prima di tutto quelle che riguardano la religione, in modo da dare ai Cristiani e a tutti libera facoltà di seguire la religione preferita, affin-

ché la Divinità che risiede nei cieli –qualunque essa sia– possa concedere pace e prosperità a Noi e a tutti i Nostri sudditi. Abbiamo pensato che con giusto e ragionevolissimo principio si dovesse decidere di non negare a nessuno, che segua la religione cristiana o un'altra per lui migliore, tale libertà, sì che la Suprema Divinità, che liberamente veneriamo, in tutto possa accordarCi il Suo consueto favore e benevolenza. Convien dunque che la tua Eccellenza sappia che abbiamo deciso di abolire ogni restrizione, che ti sia stata affidata per iscritto sui Cristiani, ed ogni provvedimento ostile e contrario alla Nostra clemenza e che d'ora in poi tutti quelli che vogliono osservare la medesima religione cristiana possano farlo con perfetta tranquillità e serenità. Abbiamo deciso di comunicare questo con tutta chiarezza alla tua attenzione, affinché tu sappia che abbiamo concesso ai Cristiani piena e assoluta libertà di praticare il loro culto. La tua Eccellenza comprende che, come l'abbiamo concessa a loro, così anche agli altri Noi diamo pieno e libero diritto di praticare la loro religione o culto, per la pace del tempo Nostro, sì che ognuno abbia la libertà di essere religioso come preferisce; l'abbiamo fatto purché non sembri che Noi offendiamo l'onore o la religione di qualcuno. Ordiniamo ancora che chi ha acquistato tempo addietro dal fisco o da qualche privato i luoghi medesimi, nei quali i Cristiani usavano adunarsi –pei quali si diede specifica procedura in precedenti documenti– li restituisca ai Cristiani senza indugio e senza equivoco, non chiedendo ricompensa in denaro né prezzo; chi li ebbe in dono, egualmente li renda quanto prima; sia quelli che li comprarono, sia quelli che li ricevettero in dono, se vogliono chiedere un compenso alla Nostra benevolenza si rivolgano al vicario, perché anche a loro la Nostra clemenza provveda. E necessario che senza indugio tutto sia consegnato ai cristiani per opera tua. E poiché si sa che i cristiani non possedevano soltanto i luoghi di convegno, ma anche altri spettanti alle autorità, non proprietà private, ma delle chiese, tutto ciò comprendiamo nel suddetto decreto, e tu ordinerai di renderli ai

Cristiani, cioè alla loro comunità e associazioni, senza alcun equivoco o controversia, mantenendo la condizione suaccennata, cioè che coloro che restituiscono i beni senza riceverne prezzo come abbiamo detto, sperino una indennità dalla Nostra benevolenza. Di tutto ciò tu dovrai occuparti...

**PRIVILEGI CONCESSI DA COSTANTINO
A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA,
A. 319 segg.**

I - 27, 1 («DE EPISCOPALI DEFINITIONE»):

Il giudice deve considerare con cura che si sospenda la causa, se viene presentato appello al tribunale del vescovo, e se qualcuno vuole avere il giudizio secondo la legge cristiana e regolarsi su quello, sia ascoltato, anche se la causa è già incominciata davanti al magistrato civile, e si considerino valide quelle sentenze; però, affinché non ne vengano abusi, una delle parti almeno deve presentarsi al detto tribunale ed esporre le sue ragioni.

XVI - 2,2 (« DE EPISCOPIS, ECCLESIIIS ET CLERICIS »):

Il clero, cioè coloro che si dedicano al culto, sia esente da qualsiasi pubblico dovere, affinché non venga distratto dal servizio divino a causa della sacrilega invidia di qualche malintenzionato (a. 319).

XVI - 2,4 (« DE EPISCOPIS, ECCLESIIIS ET CLERICIS »):

Ciascuno abbia la facoltà, morendo, di lasciare alla Chiesa cattolica quanti beni vuole, né siano annullate tali decisioni. Non vi è cosa più giusta che lasciar libera la volontà di chi fa testamento e non obbligare colui che poi non può più mutare il suo parere (a. 321).

XVI - 5,1 (« DE HAERETICIS »):

I privilegi, che sono stati concessi per rispetto della religione, debbono andare a vantaggio sol-

tanto dei seguaci del Cattolicesimo. Vogliamo che gli eretici e gli scismatici non solo siano privi di tali favori, ma pure vengano colpiti da molti gravami (a. 326). (in S. EHLER - J. MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso i secoli*, Milano 1958, p. 29-31)

TEODOSIO IL GRANDE

Editto di Tessalonica *Cunctos populos* (380), nel quale l'imperatore dichiara la sua volontà che tutti i popoli da lui retti

“seguano quella religione che il divino apostolo Pietro trasmise ai romani e che, come egli fe-

ce, viene ancora oggi predicata, quella che professa il pontefice Damaso e Pietro vescovo di Alessandria... e cioè che secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina evangelica dobbiamo credere nell'unica divinità e uguale maestà della Santa Trinità del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Comandiamo che tutti quelli che seguano questa regola siano chiamati cristiani cattolici; gli altri, che però noi giudichiamo dementi e pazzi, subiranno l'infamia dei dogmi eretici, i suoi conciliaboli non riceveranno il nome di chiese, e saranno castigati a morte prima di tutto dalla vendetta divina e poi anche dalla nostra iniziativa che prenderemo secondo il giudizio celeste” (in EHLER - MORRALL, cit., p. 32).

GELASIO I (492-496) LETTERA ALL'IMPERATORE ANASTASIO I (494)

Duo quippe sunt, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur: auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas. In quibus tanto gravius est pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino redduntur sunt examine rationem.

Nosti etenim, fili clementissime, quod licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis exspectas, inque sumendis coelestibus sacramentis eis que ut competit disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praeesse, itaque inter haec ex illorum te pendere iudicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem.

Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione collatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusae videantur obviare sententiae; quo, oro te, decet affectu eis obedire, qui praerogandis venerabilibus sunt attributi myste-

Due sono, Augusto Imperatore, quelle che reggono principalmente questo mondo: la sacra autorità dei vescovi e la potestà regale. Delle quali tanto più grave è la responsabilità dei sacerdoti in quanto devono rendere conto a Dio di tutti gli uomini, re compresi.

Tu sai, figlio clementissimo, che anche se la tua dignità ti mette al di sopra di tutto il genere umano, nelle cose divine devi chinarti davanti ai presuli, dei quali ricevi i mezzi della tua salvezza, per cui nel ricevere i celesti sacramenti da coloro cui competono sai pure che la norma della religione ti ordina di sottometterti più che comandare; perciò in queste cose sei tu che dipendi dal loro giudizio, e non puoi ridurli alla tua volontà.

Se nell'ordine delle cose pubbliche i vescovi riconoscono la potestà che ti è stata data da Dio, e obbediscono alle tue leggi senza voler andare contro le tue decisioni nelle cose del mondo; con quale affetto devi tu obbedire a coloro che sono incaricati di dispensare i sacri misteri?

riis?

Proinde sicut non leve discrimen incumbit pontificibus, siluisse pro Divinitatis cultu, quod congruit; ita his, quod absit, non mediocre periculum est, qui, quum parere debeant, despiciunt.

Et si cunctis generaliter sacerdotibus recte divina tractantibus fidelium convenit corda submitti, quanto potius sedis illius praesuli consensus est adhibendus, quem cunctis sacerdotibus et Divinitas summa voluit praeeminere, et subsequens Ecclesiae generalis jugiter pietas celebravit?

SYNODUS PARISIENSIS VI (829)

Primum igitur, quod universalis sancta Dei ecclesia unum corpus manifeste esse credatur, eisque caput Christus, apostolicis oraculis approbamus... (c. 2). Principaliter itaque totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus. De qua re Gelasius Romanae sedis venerabilis episcopus ad Anastasium imperatorem ita scribit: Duo sunt quippe, inquit, imperator Auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum, et regalis potestas (...) Fulgentius quoque in libro de veritate praedestinationis et gratiae, ita scribit: Quantum pertinet, inquit, ad hujus temporis vitam, in ecclesia nemo pontifice potior, et in saeculo Christiano imperatore nemo celsior invenitur. Cum haec quippe ita se habeant, primum de sacerdotali, post de regali persona dicendum statuimus (c. 3). (CONCILIUM PARISIENSE VI, lib. I, caps. II y III; MANSI, XIV, col. 537 ss; citato da HERVADA, J., *Tres estudios sobre el uso del término laico*, Pamplona 1973, p. 143-144).

IONAS AURELIANENSIS (950)

Così come è grave la minaccia che incombe sui vescovi che tacciono su quello che conviene parlare in favore del culto divino; parimenti non è piccolo il pericolo in cui versano quelli che dovendoli obbedire li disprezzano.

E se conviene che i fedeli si sottomettano di cuore a tutti i sacerdoti che trattano come si deve le cose sante, quanto più si deve obbedire a colui che presiede nella sede che per volontà divina ha la preminenza, e che la pietà di tutta la Chiesa ha sempre celebrato?

«Sciendum omnibus fidelibus est quia universalis Ecclesia corpus est Christi et ejus caput iidem est Christus, et in ea duae principaliter exstant eximiae personae, sacerdotalis videlicet et regalis, tantoque est praestantior sacerdotalis quanto pro ipsis regibus Deo est rationem redditura. Unde Gelasius romanae ecclesiae venerabilis pontifex ad Anastasium Imperatorem scribens: «*Duae quippe sunt, inquit, Imperator auguste, quibus principaliter hic regitur mundus, auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas: (...) Fulgentius quoque in libro de veritate praedestinationis et gratiae ita scribit: «Quantum attinet ad hujus temporis vitam, in ecclesia nemo pontifice potior, et in saeculo Christiano imperatore nemo celsior invenitur»* (JONAS AURELIANENSIS, *Opusculum de institutione regia*, c. 1; edizione critica di J. Reviron, Paris 1930, p. 134-135).

DICTATUS PAPAE (GREG. VII, 1075)

I. Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata.

II. Quod solum Romanus pontifex iure dicatur universalis.

III. Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.

III. Quod legatus eius omnibus episcopis presit in concilio etiam inferioris gradus et adversus eos sententiam depositionis possit dare. (...)

VIII. Quod solus possit uti imperialibus insigniis.

VIII. Quod solius papae pedes omnes principes deosculentur.

X. Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur.

XI. Quod hoc unicum est nomen in mundo.

XII. Quod illi liceat imperatores deponere¹. (...)

XVII. Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate.

XVIII. Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit.

XVIII. Quod a nemine ipse iudicari debeat.

XX. Quod nullus audeat condemnare apostolicam sedem appellentem.

XXI. Quod maiores causae cuiuscunque ecclesiae ad eam referri debeant.

XXII. Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit. (...)

XXVII. Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere (Tratto da LO GRASSO, *Ecclesia et Status fontes selecti*, Romae 1952, p. 125-126).

PAX WORMATIENSIS (23 SETT 1122)

Privilegium imperatoris (Enrico V)

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Ego Henricus Dei gratia Romanorum imperator augustus pro amore Dei et sanctae Romanae ecclesiae et domini papae Calixti et pro remedio animae meae dimitto Deo et sanctis Dei apostolis Petro et Paulo sanctaeque catholicae ecclesiae omnem investituram per anulum et baculum, et concedo in omnibus ecclesiis, quae in regno vel imperio meo sunt, canonicam fieri electionem et liberam consecrationem. Possessiones et regalia beati Petri, quae a principio huius discordiae usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei sive etiam meo ablata sunt, quae habeo, eidem sanctae Romanae ecclesiae restituo, quae autem non habeo, ut restituantur fideliter iuvabo. Possessiones etiam aliarum omnium ecclesiarum et principum et aliorum tam clericorum quam laicorum, quae in terra ista amissae sunt, consilio principum vel iusticia, quae habeo, reddam, quae non habeo, ut reddantur fideliter iuvabo. Et do veram pacem domino papae Calixto sanctaeque Romanae ecclesiae et omnibus qui in parte ipsius sunt vel fuerunt. Et in quibus sancta Romana ecclesia auxilium postulerit, fideliter iuvabo et, de quibus mihi fecerit querimoniam, debitam sibi faciam iusticiam. Haec omnia acta sunt consensu et consilio principum quorum nomina subscripta sunt: Adelbertus archiepiscopus Mogontinus, F. Coloniensis archiepiscopus, H. Ratisbonensis episcopus, O. Bauenbergensis episcopus, B. Spirensis episcopus, H. Augustensis, G. Traiectensis, O. Constanciensis, E. abbas Wldensis, Henricus dux, Fridericus dux, S. dux, Pertolfus dux, Marchio Teipoldus, marchio Engelbertus, Godefridus Palatinus, Otto Palatinus comes, Beringarius comes. +Ego Fridericus Coloniensis archiepiscopus et archicancellarius recognovi. (M. G. H., *Legum Sect. IV, Constit.*, ed. WEILAND, I, 159 s.).

Privilegium Pontificis. (Callisto II, 1119-1124)

¹ Cfr. Anselmi, Coll. can. lib. I, c. 80 ed. Thaner, p. 53 «Quod Apostolico licet imperatores excommunicare ac deponere, quod aetiam aliqui fecerunt episcopi».

Ego Calixtus episcopus servus servorum Dei tibi dilecto filio Heinrico Dei gratia Romanorum imperatori augusto concedo, electiones episcoporum et abbatum Teutonici regni, qui ad regnum pertinent, in praesentia tua fieri, absque simonia et aliqua violentia; ut si qua inter partes discordia emerit, metropolitanis et conprovincialium consilio vel iudicio, saniori parti assensum et auxilium praebeas. Electus autem regalia absque omni exactione per sceptrum a te recipiat et quae ex his iure tibi debet faciat. Ex aliis vero partibus imperii consecratus infra sex menses regalia absque omni exactione per sceptrum a te recipiat et quae ex his iure tibi debet faciat; exceptis omnibus quae ad Romanam ecclesiam pertinere noscuntur. De quibus vero mihi querimoniam feceris et auxilium postulaveris, secundum officii mei debitum auxilium tibi praestabo. Do tibi veram pacem et omnibus qui in parte tua sunt vel fuerunt tempore huius discordiae. (M. G. H., loc. cit. 161. Preso da MERCATI, *Raccolta di Concordati* I, Tip Pol Vat 1954, pag. 18-19).

DECRETUM GRATIANI (1140).

Duo sunt genera Christianorum. Est autem genus unum, quod mancipatum divino officio, et deditum contemplationi et orationi, ab omni strepitu temporalium cessare convenit, ut sunt clerici, et Deo devoti, videlicet conversi kleros enim grece latine sors. Inde huiusmodi homines vocantur clerici, id est sorte electi. Omnes enim Deus in suos elegit. Hi namque sunt reges, id est se et alios regentes in virtutibus, et ita in Deo regnum habent. Et hoc designat corona in capite. Hanc coronam habent ab institutione Romanae ecclesiae in signo regni, quod in Christo expectatur. Rasio vero capitis est temporalium omnium depositio. Illi enim victu et vestitu contenti nullam inter se proprietatem habentes, debent habere omnia communia.

§ 1. Aliud vero est genus Christianorum, ut sunt laici, laos, enim est populus. His licet temporalia possidere, sed non nisi ad usum. Nichil enim

miserius est quam propter nummum Deum contempnere. His concessum est uxorem ducere, terram colere, inter virum et virum iudicare, causas agere, oblationes super altaria ponere, decimas reddere, et ita salvari poterunt, si vicia tamen benefaciendo evitarint. (C. XII, q.1,c.7; ed. Friedberg, 678).

HUGO A S. VICTORE (1141)

«Ecclesia sancta corpus est Christi uno Spiritu vivificata, et unita fidei una, et sanctificata. Hujus corporis membra singulis quique fidelium existunt; omnes corpus unum, propter spiritum unum, et fidem unam. Quemadmodum autem in corpore humano singula quaeque membra propria ac discreta officia habent, et tamen unumquodque non sibi soli agit quod solum agit, sic in corpore sanctae Ecclesiae dona gratiarum distributa sunt... Hac itaque similitudine Ecclesia sancta id est universitas fidelium, corpus Christi vocatur propter Spiritum Christi quem accepit, cujus participatio in homine designatur quando a Christo Christianus appellatur... Quando ergo Christianus efficeris, membrum Christi efficeris, membrum corporis Christi participans Spiritum Christi. Quid est ergo Ecclesia nisi multitudo fidelium, universitas Christianorum?...

Universitas autem haec duos ordines complectitur, laicos et clericos, quasi duo latera corporis unius. Quasi enim ad sinistram sunt laici qui vitae praesentis necessitati inserviunt... Non ita dico ad sinistram quemadmodum illi ad sinistram statuentur, quibus dicitur: *Ite, maledicti, in ignem aeternum (Matth. XXV)*. Absit a me ut bonos laicos ibi statuere praesumam! Nam qui boni erunt sive laici sive clerici ibi non erunt; et qui mali erunt sive laici sive clerici ibi erunt... Quod enim ad sinistram in corpore est de corpore est et bonum est quamvis optimum non sit. Laici ergo Christiani qui terrena et terrenaevitae necessaria tractant, pars corporis Christi sinistra sunt. Clerici vero quoniam ea quae ad spiritualem vitam pertinent

dispensant, quasi dextera pars sunt corporis Christi...

Duae quippe vitae sunt: una terrena, altera coelestis; altera corporea, altera spiritualis. Una qua corpus vivit ex anima, altera qua anima vivit ex Deo. Utraque bonum suum habet quo vegetatur et nutritur ut possit subsistere. Vita terrena bonis terrenis alitur; vita spiritualis bonis spiritualibus nutritur. Ad vitam terrenam pertinent omnia quae terrena sunt. Ad vitam spiritualem quae spiritualia sunt bona omnia... Propterea in utroque populo secundum utramque vitam distributo; potestates sunt constitutae. In laicis quippe ad quorum studium et providentiam ea quae terrena vitae necessaria sunt, pertinent, potestas est terrena. In clericis autem ad quorum officium spectant ea quae spiritualis vitae sunt bona, potestas est divina. Illa igitur potestas saecularis dicitur, ista spiritualis nominatur... Terrena potestas caput habet regem. Spiritualis potestas habet summum pontificem. Ad potestatem regis pertinent quae terrena sunt, et ad terrenam vitam facta omnia. Ad potestatem summi pontificis pertinent quae spiritualia sunt, et vitae spirituali attributa universa. Quanto autem vita spiritualis dignior est quam terrena, et spiritus quam corpus, tanto spiritualis potestas terrenam sive saecularem potestatem honore, ac dignitate praecedat.

Nam spiritualis potestas terrenam potestatem et instituere habet, ut sit, et iudicare habet si bona non fuerit. Ipsa vero a Deo primum instituta est, et cum deviat, a solo Deo iudicari potest, sicut scriptum est: «*Spiritualis diiudicat omnia, et ipse a nemine iudicatur*» (I Cor. II). Quod autem spiritualis potestas (quantum ad divinam institutionem spectat) et prior sit tempore; et maior dignitate; in illo antiquo Veteris Instrumenti populo manifeste declaratur, ubi primum a Deo sacerdotium institutum est; postea vero per sacerdotium (iubente Deo) regalis potestas ordinata.

Unde in Ecclesia adhuc sacerdotalis dignitas potestatem regalem consecrat, et sanctificans per benedictionem, et formans per institutionem. Si ergo, ut dicit Apostolus, qui benedicit maior est, et minor qui benedicitur (Hebr. VII), constat absque omni dubitatione quod terrena potestas, quae a spirituali benedictionem accipit, iure inferior existimetur. M. 1., CCXVII, 418.» (*De Sacramentis christianae fidei*, lib. II, pars II, c. 2-4. Preso da HERVADA, J., *Tres estudios...*, cit., p. 145-146).

S. BERNARDUS ABBAS CLARAE- VALLENSIS (+ 1153)

De Sacerdotali dignitate

DE CONSIDERATIONE... Quenam tibi maior videtur et dignitas, et potestas, dimittendi peccata, an praedia dividendi? Sed non est comparatio. Habent haec infima et terrena iudices suos, reges et principes terrae. Quid fines alienos invaditis? Quid falcem vestram in alienam messem extenditis? Non quia indigni vos, sed quia indignum vobis talibus insistere, quippe potioribus occupatis. Denique ubi necessitas exigit, audi quid censeat Apostolus: *Si enim in vobis iudicabitur hic mundus indigni estis qui de minimis iudicetis* (I Cor. VI, 2) (De Consid., l. I, c. VI; M. L., 182, 736).

De duobus gladiis

DE CONS. Dracones, inquis, me mones pascere, et scorpiones, non oves. Propter hoc, inquam, magis aggredere eos, sed verbo, non ferro. Quid tu denuo usurpare gladium tentes, quem semel iussus es reponere in vaginam? Quem tamen qui tuum negat, non satis mihi videtur attendere verbum Domini dicentis sic: «*Converte gladium tuum in vaginam*» (Ioan. XVIII, 11). Tuus ergo et ipse, tuo forsitan nutu, etsi non tua manu evaginandus. Alioquin si nullo modo ad te pertineret et is, dicentibus Apostolis, *Ecce gladii duo hic*; non respondisset Dominus, *Satis est* (Luc. XXII, 38),

sed, *Nimis est*. Uterque ergo Ecclesiae et spiritualis scilicet gladius, et materialis; sed is quidem pro Ecclesia, ille vero et ab Ecclesia exserendus: ille sacerdotis, is militis manu, sed sane ad nutum sacerdotis, et iussum imperatoris. Et de hoc alias. Nunc vero arripe, qui tibi ad ferendum creditus est: et vulnera ad salutem, si non omnes, si non vel multos, certe quos possis (De Cons., 1. IV, c. 3 n. 7; M. L. 182, 776).

STEFANO DE TOURNAI (1128-1203)

In eadem civitate sub eodem rege duo populi sunt, et secundum duos populos duae vitae, secundum duas vitas duo principatus, secundum duos principatus duplex iurisdictionis ordo procedit. Civitas ecclesia; civitatis rex Christus; duo populi duo in ecclesia ordines: clericorum et *laicorum*; duae vitae: spiritualis et *carnalis*; duo principatus: sacerdotium et regnum; duplex iurisdictionis: divinum ius et humanum (*Summa super Decretum*, ed. von Schulte, Giese 1891, rep. Scientia Verlag 1965, p. 1).

INNOCENZIO III (1161-1216)

AL SIGNORE CONTE DI MONTPELLIER

DECRETO «PER VENERABILEM FRATREM», A. 1202

Per venerabilem fratrem nostrum, Arelatensem archiepiscopum, ad sedem apostolicam accedentem, tua nobis nobilitas supplicavit, ut filios tuos legitimationis dignaremur titulo decorare, quatenus eis, quo minus tibi succederent, natalium objectio non noceret.

Per mezzo del nostro venerabile fratello, l'arcivescovo di Arles, che si recò presso la Sede Apostolica, la tua nobiltà ci supplicò che Ci degnassimo di legittimare i tuoi figli, purché la macchia della loro nascita non fosse loro di danno in caso di successione.

Quod autem super hoc apostolica sedes plenam habeat potestatem, ex illo videtur, quod, diversis causis inspectis, cum quibusdam minus legitime genitis, non naturalibus tantum, sed adulterinis etiam dispensavit, sic ad actus spirituales illos legitimans, ut possint in episcopos promoveri. Ex quo verisimilius creditur et probabilius reputatur, ut eos ad actus legitimare valeat saeculares, praesertim si praeter Romanum pontificem inter homines superiorem alium non cognoscant, qui legitimandi habeat potestatem; quia quum maior in spiritualibus tam prudentia quam auctoritas et idoneitas requiratur, quod in maiori conceditur, licitum esse videtur etiam in minori...

Che la Sede Apostolica abbia pieno potere in questa materia, appare evidente dal fatto che, ricercate le varie cause, ha dato la dispensa ad alcuni figli illegittimi, non solo naturali, ma adulterini, legittimandoli alle cose spirituali, sì che potessero diventare vescovi. Di conseguenza, si crede più verisimile e si reputa più probabile che abbia il potere di legittimarli agli atti secolari, tanto più se non riconoscano altro superiore tra gli uomini, che abbia tale potestà, eccetto il Romano Pontefice. Ciò che è possibile nel più, sembra lecito anche nel meno, visto che nelle questioni spirituali occorre sia maggior prudenza che maggior autorità e idoneità...

Cum ergo videatur ex his legitimandi auctoritas non tantum in spiritualibus sed in temporalibus etiam penes Romanam ecclesiam residere,

Sembrando dunque da questi fatti che l'autorità di legittimare, non solo nelle cose spirituali, ma anche nelle temporali, spettasse alla Chiesa Romana,

ut super hoc filiis tuis gratiam faceremus ob tua et progenitorum tuorum merita, qui semper in devotione sedis apostolicae perstitistis humiliter ex parte tua idem archiepiscopus requirebat.

(...) sed in favorem petitionis huiusmodi, quod nos ipsos in causa simili fecisse dicebat, poterat allegare. Cum enim clarissimus in Christo filius noster Philippus, rex Francorum... reginam illustrem dimiserit et ex alia postmodum superducta puerum suscepit et puellam, et tu similiter exclusa legitima superduxeris aliam, ex qua filios suscepisti, sicut cum filiis regis eiusdem, sic cum tuis credebatur de benignitate apostolicae sedis dispensandum... Insuper, cum rex ipse in spiritualibus nobis subiaceat, tu nobis et in temporalibus es subiectus, cum partem terrae tuae ab Ecclesia Magalonensi possideas, quam ipsa per sedem apostolicam temporaliter recognoscit. Quare Magalonensi ecclesia mediante, te nobis idem archiepiscopus asserebat temporaliter subiaccere.

Verum si veritas diligenter inspicitur, res non similis sed valde dissimilis invenitur. Nam rex ipse a praedicta regina per bonae memoriae Remensem archiepiscopum, apostolicae sedis legatum, fuit per sententiam separatus. Tu vero uxorem tuam a te, sicut dicitur, temeritate propria separasti...

Insuper, cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine iuris alterius laesione in eo se iurisdictioni nostrae subiicere potuit et subiecit, in quo forsitan videretur aliquibus, quod per se ipsum, non tanquam pater cum filiis, sed tanquam princeps cum subditis, potuerit dispensare. Tu autem aliis nosceris subiaccere. Unde, sine ipsorum forsitan iniuria, nisi praestarent assensum nobis, in hoc subdere te non posses nec eius auctoritatis existis, ut dispensandi super his habeas potestatem.

Rationibus igitur his inducti, regi gratiam fecimus requisiti, causam tam ex veteri quam ex

lo stesso arcivescovo ci chiedeva umilmente da parte tua che facessimo questa grazia ai tuoi figli, per i meriti tuoi e dei tuoi progenitori, che siete stati sempre fedeli alla Sede Apostolica.

(...) ma poteva far valere, a favore di una richiesta del genere, quello che diceva Noi stessi aver fatto in un caso simile. Poiché il nostro carissimo figlio in Cristo, Filippo, illustre re di Francia, ha ripudiato la... illustre regina di Francia, e ha avuto due figli, maschio e femmina, da un'altra donna sposata in seguito, e poiché anche tu, respinta la moglie legittima, hai sposato un'altra donna e ne hai avuto dei figli, si credeva che la benignità della Sede Apostolica dovesse dar la dispensa ai tuoi come ai figli del re... Poi, mentre il re ci è sottomesso nelle cose spirituali tu ci sei soggetto anche dal punto di vista temporale, poiché possiedi dalla chiesa di Maguelonne parte della tua terra, che essa stessa temporalmente possiede per mezzo della Sede Apostolica. Lo stesso arcivescovo asseriva perciò che attraverso la chiesa di Maguelonne tu ci sei materialmente soggetto.

Ma se si guarda con attenzione alla verità, il caso appare non simile, ma molto differente. Infatti il re fu separato legalmente dalla suddetta regina per opera dell'arcivescovo di Reims di buona memoria, legato della Sede Apostolica. Tu invece, a quanto si dice, per tua temeraria decisione allontanasti da te tua moglie...

Per di più, il re, non riconoscendo alcuno superiore a sé nelle cose temporali, poté in quella questione sottomettersi, come fece, alla Nostra giurisdizione, senza ledere il diritto altrui, là dove forse sembrava a qualcuno che egli potesse dar la dispensa da sé, non come un padre coi figli, ma come un principe coi sudditi. Ma tu sei soggetto ad altri, perciò non potresti sottometterti a Noi in questo caso, senza far forse loro ingiuria, qualora non fossero d'accordo con Noi, né hai tanta autorità, da poter dare la dispensa tu.

Spinti da queste considerazioni, Noi concedemmo la grazia al re, che ce ne aveva fatto richiesta,

novo testamento tenentes, quod non solum in ecclesiae patrimonio, super quo plenam in temporalibus gerimus potestatem, verum etiam in aliis regionibus, certis causis inspectis, temporalem iurisdictionem casualiter exercemus; non quod alieno iuri praeiudicare velimus, vel potestatem nobis indebitam usurpare, cum non ignoremus Christum in evangelio respondisse: Matth. 22, 21) «*Reddite quae sunt caesaris caesari et quae sunt Dei Deo*» - propter quod postulatus ut haereditatem divideret inter duos: «*Quis, inquit (Luc. 12, 14), constituit me iudicem super vos?*»... (Migne, P. L., t. 123, col. 1130 seq.; Friedberg, *Corpus Iuris Can.*, t. II, p. 714).

AI PRELATI DELLA FRANCIA SULLA CONTROVERSIA TRA FILIPPO AUGUSTO E GIOVANNI SENZA TERRA

Novit ille, qui nihil ignorat, qui scrutator est cordium ac conscius secretorum, quod clarissimum in Christo filium nostrum Philippum regem Francorum illustrem de corde puro et conscientia bona et fide non ficta diligimus...

Non ergo putet aliquis, quod iurisdictionem aut potestatem illustris regis Francorum perturbare aut minuere intendamus, quum ipse iurisdictionem et potestatem nostram nec velit nec debeat etiam impedire, quumque iurisdictionem propriam non sufficiamus explere, cum alienam usurpare vellemus?

Sed quum Dominus dicat in evangelio (Mat 18, 15): «*si peccaverit in te frater tuus, vade et corripe eum inter te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si te autem non audierit, adhibe tecum adhuc unum vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos, dic ecclesiae; si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*», et rex Angliae,

tenendo conto sia del Vecchio sia del Nuovo Testamento, poiché non solo nel patrimonio della Chiesa, sul quale abbiamo potestà piena, ma anche nelle altre regioni, dopo aver esaminato con certezza le cause, occasionalmente esercitiamo giurisdizione temporale; non purché vogliamo pregiudicare l'altrui diritto o usurpare una potestà che non Ci è stata data: non ignoriamo quel che Cristo ha risposto nel Vangelo: «*Date a Cesare quel ch'è di Cesare e a Dio quel ch'è di Dio*», per cui, richiesto di dividere un'eredità tra due disse: «*Chi mi ha eletto giudice tra di voi?*»... (trad. in EHLER - MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso...*, cit., p. 98-101)

Il decreto «Novit Ille» a. 1204.

Egli che nulla ignora e che, conoscendo i segreti, è pescatore d'anime, sa che noi amiamo il nostro nobilissimo figlio in Cristo, Filippo, re di Francia, con piena coscienza, cuore sincero e con disinteressata fedeltà...

Nessuno, perciò, supponga che noi vogliamo turbare o limitare la giurisdizione o il potere del nobile re di Francia, proprio come egli non deve e non vuole contrastare la nostra giurisdizione e il nostro potere; considerando che non ci è possibile espletare tutti i compiti impostici dalla nostra giurisdizione, come potremmo desiderare di usurpare quella di qualcun altro?

Ma il Signore dice nel Vangelo: «*Se tuo fratello ti ha offeso, va, e rimproveralo fra te e lui solo; se egli ti ascolterà, avrai conquistato tuo fratello; se invece non ti ascolta, prendi con te una o due persone, affinché sulla parola di due o tre testimoni sia decisa ogni questione, e se egli non li ascolterà, rivolgiti alla Chiesa; e se non ascolterà nemmeno la Chiesa, sia per te come un gentile e un pubblicano*». E il re d'Inghilterra è pronto –così egli dice – a

sicut asserit, sit paratus sufficienter ostendere, quod rex Francorum peccat in ipsum, et ipse circa eum in correctione processit secundum regulam evangelicam, et tandem, quia nullo modo profecit, dixit ecclesiae: quomodo nos, qui sumus ad regimen universalis ecclesiae suprema dispositione vocati, mandatum divinum possumus non exaudire, ut non procedamus secundum formam ipsius, nisi forsitan ipse coram nobis vel legato nostro sufficientem in contrarium rationem ostendat?

Non enim intendimus iudicare de feudo, cuius ad ipsum spectat iudicium, nisi forte iuri communi per speciale privilegium vel contrariam consuetudinem aliquid sit detractum, sed decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in quemlibet exercere possumus et debemus...

... Quum enim non humanae constitutioni, sed divinae legi potius innitatur, quia potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo: nullus, qui sit sanae mentis, ignorat, quin ad officium nostrum spectet de quocunque mortali peccato corripere quemlibet Christianum, et, si correctionem contempserit, ipsum per distractionem ecclesiasticam coercere.

Quod enim debeamus corripere ac possimus, ex utraque patet pagina testamenti... ex eo, quod inquit Dominus ad Prophetam, qui fuit de sacerdotibus Anathot (Ger 1, 10): «*Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et destruas, et dissipas, et aedifices, et plantes*». Constat vero, quod evellendum, destruendum et dissipandum est omne mortale peccatum. Praeterea quum Dominus claves regni coelorum B. Petro tradidit, dixit ei (Mat 16, 19): «*Quodcunque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis, et quodcunque solveris super terram, erit solutum et in coelis*». Verum nullus dubitat, quin omnis mortaliter peccans apud Deum sit ligatus. Ut ergo Petrus divinum iudicium imitetur,

provare con evidenza che il re di Francia gli reca offesa, che egli stesso ha tentato di ammonirlo secondo la parola evangelica; e poi non avendo ottenuto alcunché, si è rivolto alla Chiesa. E come potremmo noi, che siamo stati chiamati dall'Altissimo Volere a reggere l'intera Chiesa, venir meno all'obbedienza al divino mandato e non procedere secondo le sue regole, a meno che egli produca in nostra presenza o in presenza del nostro legato una sufficiente giustificazione?

Poiché noi non intendiamo esercitare la giustizia in questioni di diritto feudale, nelle quali la giurisdizione è sua, a meno che qualcosa sia sottratta alla legge comune per qualche speciale privilegio o usanza contraria; ma noi dobbiamo giudicare in materia di peccato, la censura del quale è senza dubbio di nostra pertinenza e si può e si deve esercitare da parte nostra contro chiunque...

... Noi non ci basiamo sulle umane costituzioni, ma sulla legge divina, poiché il nostro potere non ci è stato dato dagli uomini, ma da Dio; chiunque abbia animo onesto sa che è proprio del nostro ufficio trarre ogni cristiano dal peccato mortale e, se disprezza le nostre esortazioni, costringerVELLO con sanzioni ecclesiastiche.

... Che noi possiamo ed anzi dobbiamo costringere, appare manifesto dalle parole che il Signore disse al profeta, che era uno dei sacerdoti di Anathot: «*Ecco, Io ti ho posto oggi sopra le nazioni e sopra i regni, per estirpare e per sradicare, per devastare e distruggere, per innalzare e costruire*». Invero è ovvio che deve essere estirpato, sradicato e distrutto ogni peccato mortale. Inoltre, quando il Signore consegnò a san Pietro le chiavi del Regno dei Cieli, gli disse «*Qualunque cosa tu legherai in terra, sarà legata anche in Cielo e qualunque cosa tu scioglierai in terra, sarà sciolta in Cielo*». Nessuno certamente può dubitare che chi commette peccati mortali sia legato presso Dio. Perciò, dovendo san Pietro imitare la giustizia divina, egli de-

ligare debet in terris quos ligatos esse constat in coelis.

... Licet autem hoc modo procedere valeamus super quolibet criminali peccato, ut peccatorem revocemus a vitio ad virtutem, ab errore ad veritatem, praecipue tamen quum contra pacem peccatur, quae est vinculum caritatis...

... Postremo quum inter reges ipsos reformati fuerint pacis foedera, et utrinque praestito proprio iuramento firmata, quae tamen usque ad tempus praetaxatum servata non fuerint, numquid non poterimus de iuramenti religione cognoscere, quod ad iudicium ecclesiae non est dubium pertinere, ut rupta pacis foedera reformatur? Ne ergo tantam discordiam videamur sub dissimulatione fovere, dissimulare religiosorum locorum excidium, et stragem negligere populi Christiani, dilecto filio abbati Casemarii praedicto legato dedimus in praeceptis, ut, nisi rex ipse vel solidam pacem cum praedicto rege reformat, vel treguas ineat competentes, vel saltem humiliter patiat, ut idem abbas et venerabilis frater noster archiepiscopus Bituricensis de plano cognoscant, utrum iusta sit querimonia, quam contra eum proponit coram ecclesia rex Anglorum, vel eius exceptio sit legitima, quam contra eum per suas nobis literas duxit exprimentam, iuxta formam sibi datam a nobis procedere non omittat.

Ideoque universitatibus vestris per apostolica scripta mandamus, et in virtute obedientiae districte praecipimus, quatenus postquam idem abbas super hoc mandatum fuerit apostolicum executus, sententiam eius, imo nostram verius recipiatis humiliter et vos ipsi servetis et faciatis ab aliis observari, securi, quod si secus egeritis inobedientiam vestram puniemus».

Datum Lat. anno VII, 1204. (Corpus Iuris Canonici, t. II, Decretales Gregorii IX, lib. II it.

ve legare sulla terra quelli che si sa che son legati nei Cieli.

... Dunque noi, pur avendo la potestà di procedere in tal modo per ogni reato, al fine di ricondurre il peccatore dal vizio alla virtù e dall'errore alla verità, particolarmente l'abbiamo quando siano commessi peccati contro la pace, che è il vincolo per cui si mantiene la carità...

... Dovendosi definitivamente rinnovare i contratti di pace tra i due re ed essendo stati da entrambe le parti confermati con i dovuti giuramenti, ma non adempiuti nel tempo prescritto, non potremo esaminare questi giuramenti –che per il loro carattere religioso sono di pertinenza indubbia della Chiesa– al fine di restaurare i trattati di pace infranti? Perché non sembri che ipocritamente noi favoriamo tale discordia, che vogliamo ignorare la distruzione di luoghi sacri è che trascuriamo la rovina della Cristianità, abbiamo dato istruzioni al summenzionato Legato, il nostro amatissimo figlio abate di Casamari purché, –a meno che il re stesso non ristabilisca una pace duratura col suddetto re (d'Inghilterra), o concluda una tregua adeguata, o almeno si tenga umilmente passivo,– non trascuri di procedere secondo le nostre disposizioni, affinché questo abate e il nostro venerabile fratello, l'arcivescovo di Bourges, compiano un'inchiesta extragiudiziaria, per stabilire se le lagnanze, mosse dal re d'Inghilterra contro di lui innanzi alla Chiesa, siano giuste, o se invece sia valida la sua obbiezione, che egli mosse all'accusatore nella lettera inviataci.

E Noi con questa lettera apostolica ingiungiamo a voi tutti e decisamente ordiniamo che accogliate umilmente, in virtù della santa obbedienza, la sentenza che il suddetto abate avrà emesso in conformità alle apostoliche prescrizioni, e ch'è poi la nostra, l'osserviate e la facciate osservare dagli altri, sapendo che, se agirete altrimenti, noi puniremo la vostra disobbedienza.

Data in Laterano, nell'anno VII (del nostro pontificato, cioè nel 1204). Trad. EHLER - MORRALL,

1, cap. XIII, edit. Friedberg, Lipsiae, 1881, col. *Chiesa e Stato attraverso...*, cit., p. 102-104. 242-244; preso da LO GRASSO, cit. p. 170-179).

DECRETO «VENERABILEM FRATREM», MARZO 1202 (*SUI RAPPORTI TRA PAPATO E IMPERO*)

Noi abbiamo benignamente ricevuto il nostro venerabile fratello, l'Arcivescovo di Salisburgo, e il nostro amatissimo figlio, l'Abate di Samansweiler, e il nobile Margravio dell'Est, che alcuni principi hanno mandato come inviati alla Santa Sede, e abbiamo deciso di concedere loro benevola udienza. Noi leggemo con molta attenzione la lettera inviataci per loro mezzo da essi principi e consideriamo ogni cosa in essa contenuta. Tra le altre notammo che i suddetti principi fanno soprattutto obiezione a che il nostro venerabile fratello il vescovo di Palestrina e legato della Santa Sede agisca come elettore e come giudice; considerandosi elettore, egli portava la falce in una messe non sua, e, interferendo nell'elezione, avviliva la dignità degli elettori; e agendo come giudice, è chiaro che errava, poiché una delle parti era assente, non essendo stata convocata e pertanto non poteva essere giudicata in contumacia.

Proprio come noi —che dobbiamo giustizia a particolari persone secondo il servizio connesso con l'apostolico ufficio— non vogliamo che la nostra giustizia sia usurpata da altri, così non desideriamo avocare a noi stessi i diritti dei principi. E perciò riconosciamo, come è nostro dovere, i privilegi e il potere di quei principi, cui è risaputo che spetta per diritto ed antica tradizione eleggere un re, che sarà poi promosso alla dignità di imperatore; tanto più, che questo diritto e privilegio è stato ad essi conferito dalla Santa Sede, che ha trasmesso l'Impero Romano dai Greci ai Germani nella persona di Carlomagno. Ma d'altra parte, i principi devono riconoscere, ed attualmente essi lo riconoscono, che il diritto e l'autorità di giudicare la persona eletta come re —e che deve essere innalzato alla dignità di imperatore— spetta a noi che l'ungiamo, lo consacriamo e lo incoroniamo. Infatti è regola generale che l'esame della persona tocchi di diritto a colui cui spetta l'imposizione delle mani. Quindi, se i principi non solo con voti divisi, ma anche all'unanimità, eleggessero re un sacrilego od uno scomunicato, un tiranno od un idiota, un eretico o un pagano, noi dovremmo ungere, consacrare ed incoronare un tale uomo ? Certamente no!

... Ed appare ovvio dalla legge e dai precedenti che, se in una elezione i voti dei principi sono divisi, noi possiamo favorire con la dovuta ponderazione e dopo un'attesa adeguata una delle due parti, e tanto più quando ci si richiedono l'unzione, la consacrazione e l'incoronazione; ed è spesso accaduto che ambedue le parti ce le abbiano richieste. Dunque, se i principi, anche dopo essere stati preavvisati e garantiti di una proroga, non possono o non vogliono accordarsi, forse la Santa Sede non dovrà avere un avvocato e un difensore e la loro colpa dovrà risultare a suo danno ?...

... Poiché noi non possiamo per alcuna ragione recedere dalle nostre intenzioni e anzi vi teniamo fermamente fede, e poiché tu stesso Ci hai spesso suggerito nella tua lettera di non sostenere affatto quel duca (ossia Filippo di Hohenstaufen), noi ora ammoniamo la tua Nobiltà e con questa Apostolica lettera ti ingiungiamo —considerando che tu confidi nel nostro favore sulla tua devozione— di abbandonare completamente la causa del predetto duca Filippo ad onta di qualsiasi promessa tu possa avergli fatto per il regno; poiché egli non può ottenere la dignità imperiale, essendo stato respinto, tali promes-

se hanno perso il loro valore. Ma invece parteggia apertamente e di fatto per il re Ottone, che noi intendiamo chiamare –con l’aiuto di Dio– alla corona imperiale; se aderirai alla sua causa, seguendo il Nostro consiglio, tu meriterai in particolar modo e tra i primi di ottenere il suo favore e la sua benevolenza, e in ciò avrai, per l’amore che portiamo alla tua Nobiltà, il nostro pieno appoggio.

Data in Laterano.

INNOCENTIUS PAPA IV (1243-1254)

RISPOSTA ALLA LETTERA DELL’IMPERATORE FEDERICO II CONTRO LA DEPOSIZIONE A LUI INFLITTA

2) *Aeger cui levia...* Ait nimirum, se non citatum legitime nec convictum, perverso iuris ordine, criminaliter dampnatum a iudice, qui eum sic nequiverit iudicare, non desistens iuxta solitum apostolice preminentie vacuare primatum, quem beatum Petrum, fidelium omnium caput, ac successores ipsius accepisse constat, non ab homine, sed a Deo, cuius auctoritatem profecto deminuit nec Deum Dei Filium heredem universorum et dominum cognoscit, quisquis ab ipsius ditione vicarii se contendit exemptum. Generali namque legatione in terris fungimur Regis regum, qui non solum quemcumque, sed ne quid de rebus aut negociis intelligeretur exceptum, sub neutro genere generalius universa complectens, etiam quodcumque ligandi super terram pariter et solvendi apostolorum principi nobisque in ipso plenitudinem tribuit potestatis, etiam ut doctor gentium huiusmodi plenitudinem non restringendam ostenderet dicens (I Cor 6, 3), «*An nescitis, quoniam angelos iuicabimus? Quanto magis secularia!*» Nonne ad temporalia quoque porrectam exposuit datam eidem in angelos potestatem, ut hiis intelligantur minora subesse, quibus subdita sunt maiora? Non minoris quidem, immo longe maioris potestatis esse credendum est eternum Christi pontificium in fundatissima Petri sede sub gratia ordinatum, quam inveteratum illud, quod figuris legalibus temporaliter serviebat, et tamen dictum est a Deo illius temporis pontificatu fungenti (Ier 1, 10): «*Ecce constitui te super gentes et regna, ut evellas et plantes*», non solum utique super gentes, sed etiam super regna, ut potestas eiusdem innotesceret tradita de utrisque. Hac potestate usi leguntur plerique pontifices veteris testamenti, qui a nonnullis regibus, qui se indignos fecerant principatu, regni solium auctoritate sibi divinitus tradita transtulerunt. Relinquitur ergo Romanum pontificem posse saltem *casualiter* suum exercere pontificale iudicium *in quemlibet Christianum*, cuiuscumque conditionis existit, presertim si de ipso alius iustitiae debitum nolit reddere vel non possit, *maxime ratione peccati*, ut peccatorem quemcumque, postquam in profundum viciorum venerit per contemptum tamquam publicanum et ethnicum haberi constituat et a fidelium corpore alienum sicque saltem per consequens privatum, si quam habebat, temporalis regiminis potestate, que procul dubio extra ecclesiam efferrī omnino non potest, cum foris, ubi omnia edificant ad gehennam, a Deo nulla sit ordinata potestas. Minus igitur acute perspiciunt, nescientes rerum investigare primordia, qui apostolicam sedem autumant a Constantino principe primitus habuisse imperii principatum, qui prius naturaliter et potencialiter fuisse dinoscitur apud eam. Dominus enim Ihesus Christus, Dei Filius, sicut verus homo verusque deus, sic secundum ordinem Melchisedech verus rex ac verus sacerdos existens, quemadmodum patenter ostendit nunc utendo pro hominibus honorificentia regie maiestatis, nunc exequendo pro illis dignitatem pontificii apud Patrem

in apostolica sede non solum pontificalem sed et regalem constituit monarchatum, beato Petro eiusque successoribus terreni simul ac celestis imperii commissis habentis, quod in pluralitate clavium competenter innuitur, ut per unam, quam in temporalibus super terram, per reliquam, quam in spiritualibus super celos accepimus, intelligatur Christi vicarius iudicii potentiam accepisse...

In gremio enim fidelis ecclesie ambo gladii habentur administrationis utriusque reconditi, prout apostolica demonstrat assertio et auctoritas divina consentit, unde quisquis ibidem non fuerit, neutrum habet. Neuter quoque non creditur iuris, cum de materiali eidem Dominus non dixerit «abice», sed «*converte gladium tuum*», ut ipsum videlicet per te ipsum ultra non exerceas, «*in vaginam*». Tuum gladium tuamque vaginam signantius, ut apud suum vicarium, caput ecclesie militantis, etsi non executionem huius gladii divino ei prohibitam interdicto, auctoritatem tamen, et qua eadem executio producitur, in legis ministerium, malorum vindicem bonorumque tutorem innueret residere... (in LO GRASSO, o. cit. p. 194-198).

S. THOMAS AQUINAS (1226-1274)

UTRUM PROFITENTES OBEDIENTIAM, IN OMNIBUS PRAELATIS SUIS TENEANTUR OBEDIRE.

§ 4. Potestas spiritualis est altior, quam saecularis. Si ergo maiori potestati magis est obediendum: praelatus spiritualis semper absolvere poterit a praecepto potestatis saecularis: quod est falsum.

Respondeo dicendum, quod potestas superior et inferior dupliciter possunt se habere, aut ita, quod inferior potestas ex toto oriatur a superiori: et tunc tota virtus inferioris fundatur supra virtutem superioris: et tunc simpliciter, et in omnibus est magis obediendum potestati superiori, quam inferiori: ... sicut se habet potestas imperatoris ad potestatem proconsulis, sic etiam se habet potestas Papae ad omnem spiritualem potestatem in Ecclesia, et disponuntur, et ordinantur, unde eius potestas est quoddam Ecclesiae fundamentum, ut patet Matth. 16. Et ideo in omnibus magis tenemur obedire Papae, quam Episcopis vel Archiepiscopis, vel Monachus Abbati absque ulla distinctione: *potest iterum potestas superior et inferior: ita se habere, quod ambe orientur ex una quadam suprema potestate*, quae unam alteri subdit secundum quod vult: et tunc una non est superior altera, nisi in his quibus una supponitur alii a suprema potestate, et in illis tantum est magis obediendum superiori, quam inferiori: et hoc modo se habent potestates, et Episcopi Archiepiscopi descendentes a Papae potestate.

Ad quartum dicendum, quod potestas spiritualis, et saecularis *utraque deducitur* a potestate divina: et ideo intantum saecularis potestas est sub spirituali, in quantum est ei a Deo supposita, scilicet in his, quae ad salutem animae pertinent, et ideo in his magis est obediendum potestati spirituali, quam saeculari, in his autem quae ad bonum civile pertinent, est magis obediendum potestati saeculari, quam spirituali, secundum illud Matth. 22. Reddite, quae sunt Caesaris Caesari, etc. Nisi forte potestati spirituali etiam saecularis potestas *coniungatur*: sicut in Papa, qui utriusque potestatis apicem tenet, scilicet spiritualis et saecularis, *hoc illo disponente*, qui est sacerdos, et rex, in aeternum, secundum ordinem Melchisedech... (In *secundum Librum Sententiarum*, Dist. XLIV, q. II, art. 3).

DE VOTO

Expositio textus:... Sancta Dei Ecclesia gladium non habet etc. Contra est quod Bernardus dicit ad Eugenium, quod Ecclesia utrumque gladium habet. Et dicendum, quod habet spirituale tantum quantum ad executionem sua manu exercendam: sed habet etiam temporalem quantum ad eius iussionem, quia eius nutu extrahendus est, ut dicit Bernardus. (In quartum Librum Sentent., Dist. XXXVIII, De Voto).

EXPOSITIO IN EPIST. AD ROMANOS

(Reges)... huiusmodi tributa recipiunt ad sustentationem. Unde dicitur (2 Tim. XXI, 2): «Obsecro primum omnium fieri obsecrationes pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt constituti, ut quietam ac tranquillam vitam agamus»... Ab hoc tamen debito liberi sunt clerici ex privilegio principum; quod quidem aequitatem naturalem habet: unde etiam apud Gentiles liberi erant a tributis illi qui vacabant rebus divinis... Hoc autem ideo aequum est, quia sicut reges sollicitudinem habent de bono publico in bonis temporalibus, ita ministri Dei in spiritualibus: et sic per hoc quod Deo in spiritualibus ministrant, recompensant regi quod pro eorum pace laborat. (ex cap. XIII).

DE REGIMINE PRINCIPUM

Sicut autem institutio civitatis aut regni ex forma institutionis mundi convenienter accipitur, sic et gubernationis ratio ex gubernatione sumenda est.

Est tamen praeconsiderandum, quod gubernare est, id quod gubernatur, convenienter ad debitum finem perducere. Sic etiam navis gubernari dicitur, dum per nautae industriam recto itinere ad portum illaesa perducitur.

Si igitur aliquid ad finem extra se ordinetur, ut navis ad portum, ad gubernatoris officium pertinet non solum ut rem in se conservet illaeram, sed quod ulterius ad finem perducatur. Si vero aliquid esset cuius finis non esset extra ipsum, ad hoc solum intenderet gubernatoris intentio ut rem illam in sua perfectione conservaret illaeram.

Et quamvis nihil tale inveniatur in rebus post ipsum Deum, qui est omnibus finis, erga id tamen quod ad extrinsecum ordinatur, multipliciter

Per fondare una città o uno stato è utile rifarsi al procedimento con cui è stato creato il mondo: analogamente per il criterio con cui governare.

Premettiamo che il termine «governare» indica ciò che serve a condurre al fine dovuto l'oggetto che si governa: per esempio, si parla di governare una nave quando essa grazie alla perizia del pilota raggiunge il porto per la via più breve e senza riportare alcun danno.

Di conseguenza se una cosa viene ordinata a un fine che è fuori di essa, come la nave al porto, è mansione del comandante non soltanto conservare la cosa illesa, ma anche che le faccia raggiungere il fine. Se invece esistesse un essere il cui fine non è fuori di sé, la funzione del governatore si limiterebbe a conservarlo nella sua integrità.

In realtà non esiste niente di simile nel mondo, eccetto Dio, che è il fine di tutti: per le cose che hanno un fine estrinseco a loro stesse, si esige l'in-

cura impenditur a diversis.

Nam forte alius erit qui curam gerit ut res in suo esse conservetur; alius autem, ut ad altiore perfectionem perveniat: ut in ipsa navi, unde gubernationis ratio assumitur, manifeste apparet. Faber enim lignarius curam habet restaurandi, si quid collapsum fuerit in navi; sed nauta sollicitudinem gerit ut navem perducatur ad portum: sic etiam contingit in homine.

Nam medicus curam gerit ut vita hominis conservetur in sanitate; oeconomus, ut suppetant necessaria vitae; doctor autem curam gerit ut veritatem cognoscat, institutor autem morum, ut secundum rationem vivas.

Quod si homo non ordinaretur ad aliud exterius bonum, sufficerent homini curae praedictae.

Sed est quoddam bonum extraneum homini, quandiu mortaliter vivit, scilicet ultima beatitudo, quae in fruitione Dei expectatur post mortem: quia, ut Apostolus ait, 2 ad Corinth., V, 6: «*quamdiu sumus in corpore, peregrinamur a Domino*».

Unde homo christianus, cui beatitudo illa est per Christi sanguinem acquisita, et qui pro ea assequenda Spiritus sancti arrham accepit, indiget alia spirituali cura, per quam dirigatur ad portum salutis aeternae.

Haec autem cura per ministros Ecclesiae Christi fidelibus exhibetur.

Idem autem oportet esse iudicium de fine totius multitudinis, et unius.

(...) Sed quia homo vivendo secundum virtutem ad ulteriorem finem ordinatur, qui consistit in fruitione divina ut supra iam diximus; oportet eundem finem esse multitudinis humanae qui est hominis unius.

l'intervento molteplice di molti esseri.

Accadrà che uno provvederà a che una cosa sia conservata nel proprio essere, un altro la condurrà a una maggiore perfezione: com'è evidente nella nave, da cui si desume il criterio del governare: il falegname attende alla riparazione degli eventuali guasti della nave, mentre il timoniere ha l'incarico di condurre la nave in porto.

Lo stesso accade per l'uomo: il medico ha cura che la vita dell'uomo venga conservata integra, l'economista provvede al necessario per vivere, il professore ha la funzione di far conoscere la verità, il moralista a vivere secondo ragione.

Che se l'uomo non fosse ordinato a un altro bene fuori di sé, tali funzioni sarebbero sufficienti per la vita umana.

Esiste però per l'uomo, finché vive sulla terra, un altro bene esteriore, cioè l'ultima felicità, che ci si ripromette, dopo morte, dal godimento di Dio. Perché come ricorda S. Paolo (2 *Corinzi* 5, 6) «finché siamo nel corpo, siamo come pellegrini verso Dio».

Per cui il cristiano al quale Cristo, con il sangue, ha meritato la felicità, e che ha ricevuto il pegno dello Spirito Santo che gli dà garanzia di raggiungerla, abbisogna di un'altra guida spirituale che lo guidi al porto della salvezza eterna.

Tale cura viene fornita ai fedeli di Cristo dai ministri della Chiesa.

Il criterio in base al quale si stabilisce il fine sia di tutta la società che del singolo individuo, dev'essere uno solo.

(...) In più, l'uomo, vivendo virtuosamente, viene ordinato a un fine superiore che consiste nel godere di Dio, come abbiamo già visto; bisogna dunque che il fine della comunità coincida con quello del singolo.

Non est ergo ultimus finis multitudinis congregatae vivere secundum virtutem, sed per virtuosam vitam pervenire ad fruitionem divinam.

Si quidem autem ad hunc finem pervenire posset virtute humanae naturae, necesse esset ut ad officium regis pertineret dirigere homines in hunc finem.

Hunc enim dici regem supponimus, cui summa regiminis in rebus humanis committitur.

Tanto autem est regimen sublimius, quando ad finem ulteriorem ordinatur. Semper enim invenitur ille ad quem pertinet ultimus finis imperare operantibus ea quae ad finem ultimum ordinantur:

sicut gubernator, ad quem pertinet navigationem disporre, imperat ei qui navem constituit, qualem navem navigationi aptam facere debeat; civilis autem qui utitur armis, imperat fabro quaelia arma fabricet.

Sed quia finem fruitionis divinae non consequitur homo per virtutem humanam, sed virtute divina, iuxta illud Apostoli Rom. 6, 23 «Gratia Dei, vita aeterna»; perducere ad illum finem, non humani erit, sed divini regiminis (...)

Huius ergo regni ministerium, ut a terrenis essent spiritualia distincta, non terrenis regibus, sed sacerdotibus est commissum, et praecipue summo Sacerdoti successori Petri, Christi vicario, Romano Pontifici, cui omnes reges populi christiani oportet esse subditos sicut ipsi Domino Iesu Christo.

Sic enim ei ad quem finis ultimi cura pertinet

Dal che si conclude che il fine supremo del gruppo riunito in società non è di vivere secondo virtù, ma tramite una vita virtuosa, giungere al godimento di Dio.

Perciò se fosse possibile raggiungere tale fine con i soli mezzi della natura umana così com'è, per forza di cose sarebbe compito del sovrano condurre gli uomini al conseguimento di questa meta:

e ciò per la ragione che con il termine di sovrano si suole intendere quella persona a cui è affidato il potere supremo nell'ambito della vita umana.

Ora il potere è tanto più alto quanto meglio conduce al raggiungimento del fine susseguente: infatti riscontriamo sempre che la persona cui incombe la responsabilità di raggiungere lo scopo finale, ordina agli esecutori pratici i mezzi idonei per raggiungere quello scopo:

per esempio il comandante della nave, il cui compito è di allestire il necessario per la navigazione, spiega al costruttore in che modo costruire la nave che meglio risponda alle esigenze della navigazione; e il cittadino che ha bisogno di armi, comanda al fabbro come costruirle.

Il godimento di Dio però rappresenta un fine che l'uomo non può raggiungere con le sole sue forze, ma abbisogna dell'aiuto di Dio, come insegna S. Paolo (*Romani 6, 23*) «la grazia di Dio è la vita eterna»; quindi il compito di condurre al raggiungimento di questa meta non spetta al potere umano, ma a quello divino (...)

Al fine di tenere ben distinti i valori spirituali da quelli materiali, l'esercizio di questa sovranità è stata affidata, non alle autorità civili, ma ai sacerdoti, e in modo preminente al Sommo Sacerdote successore di Pietro, Vicario di Cristo, Pontefice Romano; a lui tutti i sovrani del popolo cristiano devono sottomissione, come allo stesso Signore Gesù Cristo.

E così che coloro i quali hanno la responsabilità

subdi debent illi ad quos pertinet cura antecedentium finium, et eius imperio dirigi (...)

Caput XV. Sicut autem ad vitam, quam in coelo speramus beatam, ordinatur, sicut ad finem, vita, qua hic homines bene vivunt; ita ad bonum multitudinis ordinantur, sicut ad finem, quaecumquo particularia bona per hominem procurantur, sive divitiae, sive lucra, sive sanitas, sive facundia vel eruditio.

Si igitur, ut dictum est, qui de ultimo fine curam habet, praeesse debet his, qui curam habent de ordinatis ad finem, et eos dirigere suo imperio, manifestum ex dictis fit, quod rex, sicut dominus et regimini, quod administratur per sacerdotis officium, subdi debet, ita praeesse debet omnibus humanis officiis, et ea imperio sui regimini ordinare.

Cuicumque autem incumbit aliquid perficere, quod ordinatur in aliud sicut in finem, hoc debet attendere ut suum opus sit congruum fini.

Quia igitur vitae, qua in praesenti bene vivimus, finis est beatitudo coelestis, ad regis officium pertinet ea ratione vitam multitudinis bonam procurare, secundum quod congruit ad coelestem beatitudinem consequendam, ut scilicet ea praecipiat, quae ad coelestem beatitudinem ducunt, et eorum contraria, secundum quod fuerit possibile, interdicit.

Quae autem sit ad veram beatitudinem via, et quae sint impedimenta eius, ex lege divina cognoscitur, cuius doctrina pertinet ad sacerdotum officium, secundum illud Malach. II, 7: *Labia sacerdotis custodient scientiam, et legem requirunt de ore eius.*

Et ideo in Deut., XVII, vers. 18, Dominus praecipit: *Postquam sederit rex in solio regni sui, describet sibi Deuteronomium legis huius in*

di raggiungere gli scopi che stanno prima del fine ultimo, devono essere subordinati a colui che ha tale incombenza di far conseguire la meta finale e devono essere guidate dal suo comando (...)

Come la vita onesta che gli uomini trascorrono quaggiù è ordinata al fine rappresentato dalla felicità della vita celeste in cui speriamo, analogamente i singoli beni particolari raggiungibili dall'uomo, siano le ricchezze, i guadagni, la salute, l'eloquenza, l'erudizione, sono ordinati, come al proprio fine, al bene della società.

Di conseguenza, come abbiamo visto, colui cui incombe la responsabilità dell'ultimo fine deve avere l'autorità su quelli cui sono affidate le cose ordinate al fine, e dirigerli col suo comando: diventa così chiaro, dai ragionamenti fatti, che il re, come deve essere soggetto all'autorità e al governo regolati dalle mansioni sacerdotali, per la stessa ragione deve avere l'autorità su tutte le mansioni umane, ordinandole con il suo potere sovrano.

Chi ha il compito di fare una cosa che è ordinata a un'altra come al proprio fine, a questo deve badare, che il suo operato sia adatto al fine.

Ora siccome il fine della vita retta che conduciamo quaggiù è la felicità celeste, rientra nelle mansioni del re organizzare una buona esistenza sociale, secondo un criterio che risponda ai requisiti per raggiungere la felicità celeste, comandando ciò che conduce alla gioia del cielo, e proibendo, nei limiti del possibile, quanto è in contrasto con essa.

Quale sia la strada dell'autentica felicità, e quali gli ostacoli che vi si frappongono, ce lo fa conoscere la legge divina, ed è il compito specifico dei sacerdoti insegnarcela secondo quanto dice *Malachia* (2, 7): «le labbra del sacerdote custodiranno la scienza, e cercheranno la legge dalla sua bocca».

Inoltre il Signore comanda (*Deuteronomio* 17, 18-19): «quando il re avrà preso posto sul suo trono, scriverà per sé in un libro il Deuteronomio di

volumine, accipiens exempla a sacerdote Leviticae tribus, et habebit secum, legetque illud omnibus diebus vitae suae, ut discat timere Dominum Deum suum et custodire verba et caeremonias eius, quae in lege praecepta sunt.

Rex legem igitur divinam edoctus, ad hoc praecipuum Sndium debet intendere, qualiter multitudo sibi subdita bene vivat: quod quidem studium in tria dividitur, ut primo quidem in subiecta multitudo bonam vitam instituat; secundo, ut institutam conservet; tertio, ut conservatam ad meliora promoveat.

questa legge secondo l'esemplare sacerdotale della tribù dei Leviti, e lo terrà con sé, e lo leggerà ogni giorno della sua vita, per imparare a temere il Signore Dio suo, e a custodirne le parole e le osservanze, prescritte in questa legge».

Così formato dalla legge divina, il re deve preoccuparsi soprattutto di questo, delle condizioni in cui il popolo suo suddito abbia una buona esistenza: il suo intento deve prefiggersi tre obiettivi: innanzitutto che nella società di cui è sovrano s'instauri una vita buona; in secondo luogo che tale vita instaurata venga conservata; in terzo luogo che conservandola ne promuova ulteriori miglioramenti.

Somma Teologica, II-II, q. 104, a. 6

Utrum Christiani teneantur saecularibus potestatibus obedire.

Videtur quod Christiani non teneantur saecularibus potestatibus obedire.

Quia super illud Matth. 17, 27, «Ergo liberi sunt filii», dicit Glossa [ord. ex Aug.]: «Si in quolibet regno filii illius regis qui regno illi praefertur sunt liberi, tunc filii Regis cui omnia regna subduntur, in quolibet regno liberi esse debent».

Sed Christiani per fidem Christi facti sunt filii Dei: secundum illud Ioan. 1, 12: «Dedit eis potestatem filios Dei fieri: his qui credunt in nomine eius». Ergo non tenentur potestatibus saecularibus obedire.

2. Praeterea, Rom. 7, 4 dicitur: «Mortificati estis legi per corpus Christi»; et loquitur de lege divina veteris Testamenti. Sed minor est lex humana, per quam homines potestatibus saecularibus subduntur, quam lex divina veteris Testamenti. Ergo multo magis homines, per hoc quod sunt facti membra corporis Christi, liberantur a lege subiectionis qua saecularibus prin-

Se i cristiani sian tenuti a ubbidire alle autorità civili.

Sembra che i cristiani non sian tenuti a ubbidire alle autorità civili. Infatti:

1. A proposito di quel testo evangelico: «Dunque i figli ne sono esenti», la Glossa commenta: «Se in qualsiasi regno i figli del re che lo governa sono esenti, è chiaro che i figli di quel Re cui sono soggetti tutti i regni devono essere esenti e liberi in qualsiasi regno».

Ma i cristiani mediante la fede di Cristo son diventati figli di Dio, secondo le parole di S. Giovanni: «A quelli che credono nel suo nome ha dato il potere di diventare figliuoli di Dio. Essi, dunque, non son tenuti a ubbidire alle autorità civili.

2. S. Paolo afferma: «Voi siete morti alla legge per il corpo di Cristo»; e parla della legge divina dell'antico Testamento. Ora, la legge umana, che sottomette gli uomini ai poteri civili, è inferiore alla legge divina del vecchio Testamento. Perciò a maggior ragione coloro che son diventati membra del corpo di Cristo sono stati liberati dalla legge per cui erano sottoposti ai principi secolari.

cipibus adstringebantur.

3. Praeterea latronibus, qui per violentiam opprimunt, homines obedire non tenentur. Sed Augustinus dicit, 4 De Civ. Dei [c. 4]: «Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?». Cum igitur dominia saecularia principum plerumque cum iniustitia exercentur, vel ab aliqua iniusta usurpatione principum sumpserint, videtur quod non sit principibus saecularibus obediendum a Christianis.

Sed contra est quod dicitur Tit. 3, 1: «Admonere illos principibus et potestatibus subditos esse»; et 1 Pet. 2, 13, 14: «Subiecti estote omni humanae creaturae propter Deum: sive regi, quasi praecellenti; sive ducibus, tanquam ab eo missis».

Respondeo dicendum quod fides Christi est iustitiae principium et causa: secundum illud Rom. 3, 22: «Iustitia Dei per fidem Iesu Christi». Et ideo per fidem Christi non tollitur ordo iustitiae, sed magis firmatur.

Ordo autem iustitiae requirit ut inferiores suis superioribus obediant: aliter enim non posset humanarum rerum status conservari. Et ideo per fidem Christi non excusantur fideles quin principibus saecularibus obedire teneantur.

Ad 1 ergo dicendum quod, sicut supra [a. 5] dictum est, servitus qua homo homini subiicitur ad corpus pertinet, non ad animam, quae libera manet.

Nunc autem, in statu huius vitae, per gratiam Christi liberamur a defectibus animae, non autem a defectibus corporis: ut patet per Apostolum, Rom. 7, 25, qui dicit de seipso quod «mente servit legi Dei, carne autem legi peccati».

Et ideo illi qui fiunt filii Dei per gratiam, liberi sunt a spirituali servitute peccati: non autem a servitute corporali, qua temporalibus dominis tenentur adstricti, ut dicit Glossa [ord.],

3. Gli uomini non son tenuti a ubbidire ai briganti che li opprimono con la violenza. Ma S. Agostino si domanda: «Se viene a mancare la giustizia, che cosa sono i regni se non dei grandi latrocini?». E siccome il potere dei principi secolari per lo più viene esercitato nell'ingiustizia, oppure ha avuto origine da ingiuste usurpazioni, è chiaro che i cristiani non son tenuti a ubbidire a codesti principi.

In contrario: S. Paolo raccomanda a Tito: «Rammenta loro che siano soggetti ai principi e alle autorità»; e S. Pietro ammonisce: «Siate soggetti per amore del Signore a ogni istituzione umana: tanto al re, che è sopra tutti; quanto ai governatori, che ne sono i rappresentanti».

Rispondo: La fede di Cristo è principio è causa di [ogni] giustizia, secondo le parole di S. Paolo: «La giustizia di Dio deriva dalla fede in Gesù Cristo». Perciò la fede di Cristo non elimina l'ordine della giustizia, ma piuttosto lo rende stabile.

Ora, l'ordine della giustizia esige che gl'inferiori ubbidiscano ai loro superiori: altrimenti la convivenza umana non potrebbe sussistere. Dunque i fedeli per la loro fede in Cristo non vengono dispensati dall'obbedienza alle autorità civili.

Soluzione delle difficoltà: 1. Come abbiamo già detto, la sottomissione di un uomo a un altro riguarda il corpo soltanto, non l'anima, la quale rimane libera.

Ora nella vita presente la grazia di Cristo ci libera dalle miserie dell'anima, ma non da quelle del corpo, com'è evidente dall'esperienza dell'Apostolo, il quale dice di se stesso, che, «con la mente era servo della legge di Dio, ma con la carne lo era della legge del peccato».

Perciò coloro che diventano con la grazia figli di Dio son liberi o esenti dalla servitù spirituale del peccato: ma non dalla servitù del corpo, per cui son tenuti a sottostare ai padroni di questo mondo, come

super illud 1 ad Tim. 6, 1, «Quicumque sunt sub iugo servi, etc.».

Ad 2 dicendum quod lex vetus fuit figura novi Testamenti: et ideo debuit cessare, veritate veniente. Non autem est simile de lege humana, per quam homo subiicitur homini.

Et tamen etiam ex lege divina homo tenetur homini obedire.

Ad 3 dicendum quod principibus saecularibus intantum homo obedire tenetur, in quantum ordo iustitiae requirit.

Et ideo si non habeant iustum principatum sed usurpatum, vel si iniusta praecipiant, non tenentur eis subditi obedire: nisi forte per accidens, propter vitandum scandalum vel periculum.

nota la Glossa a commento di quel testo paolino: «Quanti sono sotto il giogo schiavi, ecc.».

2. L'antica legge era figura del nuovo Testamento: perciò essa doveva cessare alla venuta della realtà. Ma della legge umana, che prescrive la sottomissione di un uomo a un altro, non si può dire altrettanto.

Inoltre anche in forza della legge divina un uomo è tenuto a ubbidire ad altri uomini.

3. Si è tenuti a ubbidire ai principi secolari per quanto lo esige l'ordine della giustizia.

Perciò se essi non hanno un potere legittimo, ma usurpato, oppure se comandano cose ingiuste, i sudditi non son tenuti a ubbidire, se non per accidens, ossia per evitare scandali o pericoli.

BONIFACIO VIII (1294-1303) bolla «Unam Sanctam» (1302)²

Unam sanctam ecclesiam catholicam et ipsam apostolicam urgente fide credere cogimur et tenere, nosque hanc firmiter credimus et simpliciter confitemur, extra quam nec salus est, nec remissio peccatorum, sponso in Canticis proclamante (Cant. 6, 8): «*Una est columba mea, perfecta mea. Una est matris sue, electa genitricis sue*»; quae unum corpus mysticum repraesentat, cuius corporis caput Christus, Christi vero Deus.

Che ci sia una ed una sola Santa Chiesa Cattolica ed Apostolica noi siamo costretti a credere ed a professare, spingendoci a ciò la nostra fede, e noi questo crediamo fermamente e con semplicità professiamo, ed anche che non ci sia salvezza e remissione dei nostri peccati fuori di lei come lo sposo proclama nel Cantico: «Unica è la mia colomba, la mia perfetta; unica alla madre sua, senza pari per la sua genitrice», il che rappresenta un corpo mistico, il cui capo è Cristo, e il capo di Cristo è Dio.

² Edita est in concilio romano die 18 nov. 1302. Cum authentica bullata nusquam adhuc reperiri potuerit, ideo constitutio papalis in regesto Bonifacii inserta antiquius repraesentat exemplar. Ex ipsa consequitur falso ab aliquibus inter apocryphas eam esse relegatam. Quod registrator in margine superiori posuerit: *Declaratio quod subesse Romae Pontifici est omni humane creature de necessitate salutis*, eamque rubricator ad marginem epistolae exscripserit, mirum non est, quia haec nota unam tantum, et quidem ultimam epistolae sententiam respicit, non integram epistolam, quod fiebat hac ex causa, quia ista tantum sententia dogmatica est, ut etiam liquet ex verbis ipsis istius sententiae, non tamen reliqua epistolae pars, quae potius est quaedam introductio qua via ad dogmaticam sternitur definitionem. Ipsa intime connectitur cum sententia in initio epistolae posita, imo est corollarium eiusdem: *Extra ecclesiam salutem non esse nec peccatorum remissionem*. Hoc intimo sensu inter duas sententias admissio, liquet verbis *omnis humana creatura* solitum servatum fuisse sensum, idest omnis homo, non vero, ut novissime asserebant quidam, *omnis potestas*. (LO GRASSO, *Ecclesia et Statu...*, cit. p. 211).

In qua unus Dominus, una fides et unum bap-
tisma (...)

In hac eiusque potestate duos esse gladios, spi-
ritualem videlicet et temporalem, evangelicis dic-
tis instruimur.

Nam dicentibus Apostolis: «*Ecce .gladii duo
hic*», in ecclesia scilicet, quum apostoli loqueren-
tur, non respondit Dominus, nimis esse, sed satis.

Certe qui in potestate Petri temporalem gla-
dium esse negat, male verbum attendit Domini
proferentis (Mt 16, 52) «*Converte gladium tuum
in vaginam*».

Uterque ergo in potestate ecclesiae, spiritualis
scilicet gladius et materialis. Sed is quidem pro
ecclesia, ille vero ab ecclesia exercendus. Ille sa-
cerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum
et patientiam sacerdotis.

Oportet autem gladium esse sub gladio, et
temporalem auctoritatem spirituali subiici potesta-
ti. Nam quum dicat Apostolus (Rom 12, 1): «*Non
est potestas nisi a Deo; quae autem a Deo sunt,
ordinata sunt*», non ordinata essent, nisi gladius
esset sub gladio, et tanquam inferior reduceretur
per alium in suprema.

Nam secundum B. Dionysium lex divinitatis
est infima per media in suprema reduci. Non ergo
secundum ordinem universi omnia eque ac imme-
diate, sed infima per media, inferiora per superio-
ra ad ordinem reducuntur.

Spiritualem autem et dignitate et nobilitate ter-
renam quamlibet praecellere potestatem, oportet
tanto clarius nos fateri, quanto spiritualia tempo-
ralia antecellunt.

Quod etiam ex decimarum datione et benedic-
tione, et sanctificatione, ex ipsius potestatis ac-

E in essa c'è «un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo» (...)

Noi sappiamo dalle parole del Vangelo che in
questa Chiesa e nel suo potere ci sono due spade,
una spirituale, cioè, ed una temporale.

Perché, quando gli Apostoli dissero: «Ecco qui
due spade» -che significa nella Chiesa, dato che
erano gli Apostoli a parlare- il Signore non rispo-
se che erano troppe, ma che erano sufficienti.

E chi nega che la spada temporale appartenga a
Pietro, ha malamente interpretato le parole del Si-
gnore, quando dice: «Rimetti la tua spada nel fo-
dero».

Quindi ambedue sono in potere della Chiesa, la
spada spirituale e quella materiale; una invero de-
ve essere impugnata per la Chiesa, l'altra dalla
Chiesa; la prima dal clero, la seconda dalla mano
di re o cavalieri, ma secondo il comando e la con-
discendenza del clero.

Perché è necessario che una spada dipenda dal-
l'altra e che l'autorità temporale sia soggetta a
quella spirituale. Perché quando l'Apostolo dice:
«Non c'è potere che non venga da Dio e quelli
(poteri) che sono, sono disposti da Dio», essi non
sarebbero disposti se una spada non fosse sottopo-
sta all'altra, e, come inferiore, non fosse dall'altra
ricondata a nobilissime imprese.

Poiché secondo san Dionigi è legge divina che
l'inferiore sia ricondotto per l'intermedio al supe-
riore. Dunque le cose non sono ricondotte al loro
ordine alla pari immediatamente, secondo la legge
dell'universo, ma le infime attraverso le interme-
die e le inferiori attraverso le superiori.

Ma è necessario che chiaramente affermiamo
che il potere spirituale è superiore ad ogni potere
terreno in dignità e nobiltà, come le cose spirituali
sono superiori a quelle temporali.

Il che, invero, noi possiamo chiaramente con-
statare con i nostri occhi dal versamento delle de-

ceptione, ex ipsarum rerum gubernatione claris oculis intuemur.

Nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, et iudicare, si bona non fuerit.

Sic de ecclesia et ecclesiastica potestate verificatur vaticinium Hieremiae (1, 10): «*Ecce constitui te hodie super gentes et regna*» et cetera, quae sequuntur.

Ergo, si deviat terrena potestas, iudicabitur a potestate spirituali, sed, si deviat spiritualis minor, a suo superiori; si vero suprema a solo Deo, non ab homine poterit iudicari, testante Apostolo (Cor 2, 15) «*Spiritualis homo iudicat omnia, ipse autem a nemine iudicatur*».

Est autem haec auctoritas, et si data sit homini, et exerceatur per hominem, non humana, sed potius divina potestas, ore divino Petro data, sibi que suisque successoribus in ipso Christo, quem confessus fuit petra firmata, dicente Domino ipsi Petro (Matt 16, 19): «*Quodcumque ligaveris etc.*».

Quicumque igitur huic potestati a Deo sic ordinatae resistit, Dei ordinationi resistit, nisi duo, sicut Manichaeus, fingat esse principia, quod falsum et haereticum iudicamus, quia testante Moyses, non in principiis, sed in principio coelum Deus creavit et terram.

Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus omnino esse de necessitate salutis.

cime, dalla benedizione e santificazione, dal riconoscimento di tale potere e dall'esercitare il governo sopra le medesime.

Poiché, e la verità ne è testimonianza, il potere spirituale ha il compito di istituire il potere terreno e, se non si dimostrasse buono, di giudicarlo.

Così si avvera la profezia di Geremia riguardo la Chiesa e il potere della Chiesa: «Ecco, oggi Io ti ho posto sopra le nazioni e sopra i regni» ecc.

Perciò se il potere terreno erra, sarà giudicato da quello spirituale; se il potere spirituale inferiore sbaglia, sarà giudicato dal superiore; ma se erra il supremo potere spirituale, questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini; del che fa testimonianza l'Apostolo: «L'uomo spirituale giudica tutte le cose; ma egli stesso non è giudicato da alcun uomo»

Perché questa autorità, benché data agli uomini ed esercitata dagli uomini, non è umana, ma senz'altro divina, essendo stata data a Pietro per bocca di Dio e fondata per lui ed i suoi successori su una roccia, che egli confessò, quando il Signore disse allo stesso Pietro: «Qualunque cosa tu legherai...».

Perciò chiunque si oppone a questo potere istituito da Dio, si oppone ai comandi di Dio, a meno che non pretenda, come i Manichei, che ci sono due principii; il che noi affermiamo falso ed eretico, poiché -come dice Mosé- non nei principii, ma «nel principio» Dio creò il cielo e la terra.

Quindi noi dichiariamo, stabiliamo, definiamo ed affermiamo che è assolutamente necessario per la salvezza di ogni creatura umana che essa sia sottomessa al Pontefice di Roma.

MARSILIO DI PADOVA (1278-1343 CA.)

DEFENSOR PACIS (1324)

DE AUCTORITATE CLAVIUM SACERDOTALIUM

Amplius, quoniam si cuivis episcopo seu presbytero soli, aut cum suo solo collegio clericorum liceat quemlibet excommunicare absque fidelium universitatis consensu, sequitur ex eo, sacerdotes aut ipsorum collegium, omnia regna et principatus ab habentibus Regibus aut Principibus auferre posse. (Def. pacis, II, 6).

DE HUMANORUM ACTUUM RELATIONE AD LEGEM DIVINAM

Nunc autem per evangelicam doctrinam seu latorem legis ipsius, nemo cogi praecipitur in hoc seculo ad eorum observationem, quae in ipsa precipiuntur in hoc seculo fieri vel omitti. Ideoque ad statum hominis in hoc et pro hoc seculo comparata, dici debet doctrina, non lex, nisi secundum quem modum diximus. (Def. pacis, II, 9).

DE BONIS ECCLESIASTICIS

Non convenit igitur perfectis Christi et Apostolorum successoribus, in suo dominio, sibi reservare agros, civitates aut castra, nec unquam opere seu exemplo Christi aut Apostolorum fuit data forma ecclesiae, idest evangelicis ministris habendi dominium immobilium, nec ipsa reservandi ad futurum in ipsorum existentia potestate. Sed oppositum huius bene reperimus in Scriptura ex Christi consilio, dum dixit: «*Vade et vende*». Et rursus: «*Nolite possidere aurum*» etc. Amplius et Actuum quarto: «*Vendentes offerebant pretia*». Datur ergo forma ecclesiae servandi acquisita mobilia propter causas iam dictas, immobilia vero nequaquam, quae in sui dominio vel simplici potestate alienandi fuerint, quin ea debeant alienando commutare cum primum potuerint. (Def. pacis, II, 14).

SULL'AUTORITÀ SACERDOTALE DELLE CHIAVI

13. Inoltre, se ogni vescovo o prete potesse infliggere, sia da solo, sia con il suo collegio sacerdotale, la scomunica senza il consenso della comunità dei fedeli, ne seguirebbe che i sacerdoti o i loro collegi potrebbero strappare i regni e i governi a coloro che li detengono. (Trad. in *Il difensore della pace*, a cura di C. Vasoli, 2^a ed., Torino 1975, p. 332)

SULLA RELAZIONE TRA GLI ATTI UMANI E LA LEGGE DIVINA

3. La dottrina ed il legislatore evangelico non possono però obbligare nessuno ad osservare in questo mondo ciò che essa ordina agli uomini di fare o di evitare in questa vita. E di conseguenza, rispetto alla sua relazione con lo stato dell'uomo in questo mondo e per questo mondo, dobbiamo chiamarla «dottrina» e non «legge», eccetto nel significato che abbiamo detto. (Trad. Ibid. p. 349)

DE I BENI ECCLESIASTICI

14. _ Non è bene, dunque, che i perfetti cristiani e i successori degli Apostoli mantengano sotto il proprio «dominio» poteri, città o castelli; né mai Cristo o gli Apostoli dettero, con i loro atti ed il loro esempio, alla Chiesa, e cioè, ai ministri del Vangelo, la norma di possedere il «dominio» di beni immobili o di tenerli in loro potestà per il futuro. Del tutto opposto è anzi l'ammaestramento del Cristo che troviamo nella Sacra Scrittura, quando disse: «Va e vendi», o ancora: «Non vogliate aver l'oro», o ancora più chiaramente, negli Atti, capitolo IV: «Li vendevano e offrivano il prezzo delle cose vendute». E con questo viene data appunto alla Chiesa la norma di conservare solo alcuni beni mobili, per le ragioni che abbiamo già esposte, ma non i beni immobili, nei riguardi dei quali essa ha soltanto il «dominio» o la semplice potestà di alienarli, e deve anzi commutarli al più presto. (Trad. Ibid. p. 436)

DE AUCTORITATE INSTITUENDI EPISCOPOS ET
ALIOS CURATOS

In communitatibus fidelium iam perfectis, ad legislatorem humanum solummodo seu fidelium multitudinem eius loci, super quam intendere debet promovendus minister, pertineat eligere, determinare ac praesentare personas promovendas ad ecclesiasticos ordines. Et quod nemini sacerdoti vel Episcopo singulariter, neque ipsorum soli collegio cuiquam cooperari liceat ad huiusmodi suscipiendos ordines absque legislatoris humani vel ipsius auctoritate Principantis licentia.

Et quod eiusdem auctoritatis sit, unumquemque iam dictum officialem ab huiusmodi officiis licite amovere sive privare, ac ad illius exercitium compellere, si expediens videatur. (Def. pacis, II, 17).

SULL'AUTORITÀ DI ISTITUIRE I VESCOVI E GLI
ALTRI SACERDOTI

9. nelle comunità dei fedeli ormai perfette, spetta unicamente al legislatore umano o alla moltitudine dei fedeli di quel luogo ove dev'essere assegnato il ministro, scegliere, assegnare e presentare le persone che debbono essere alzate alle cariche ecclesiastiche; e, inoltre, che nessun singolo sacerdote o vescovo ha il diritto di assegnare delle altre persone a tali uffici, senza l'approvazione del legislatore umano o di chi governa per sua autorità. (Trad. *ibid.*, p. 490).

E alla stessa autorità spetta rimuovere o privare lecitamente a qualsiasi promosso di tali cariche, oppure imporgli di esercitarle se lo considera conveniente.

Juan de Torquemada 1388-1468

De iurisdictione quam Romanus Pontifex habet in temporalibus.

Perlectis autem diversis modis dicendi, duos dicendi modos extremos inter alios reperimus. Primus est dicentium quod Romanus Pontifex ratione sui principatus in solis spiritualibus consistat, ita quod nullo modo iure papatus ad temporalia se extendat. Iure papatus dicunt, quia alias bene concedunt eum in temporalibus iurisdictionem aliquam posse habere utpote in his quae donatione fidelium, aut principum permissione acquisita sunt ecclesiae. Secundus modus dicendi est asserentium totaliter oppositum, scilicet quod Romanus Pontifex iure sui principatus sive Vicariatus Christi habeat in toto orbe terrarum plenam iurisdictionem non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus adiicientes quod omnium Principum saecularium iurisdictionalis potestas a Papa in eos derivata sit.

Nos vero declinantes quantum in nobis fuerit has praedictas vias quae nobis videntur minus probabiles, salvo semper apostolicae sedis iudicio cuius ea quae nunc et alias scripsimus emendationi et correctioni submittimus. Incedentes ergo media via ponemus has duas conclusiones. Prima est contra primum modum dicendi quod Romanus Pontifex iure principatus sui habeat iurisdictionem *aliquam* in temporalibus in toto orbe Christiano. (...) quantum necesse est pro bono spirituali conservando ipsius et aliorum sive quantum Ecclesiae necessitas exigit aut debitum pastoralis officii in correctione peccatorum... (*Summa de Ecclesia*, Venetiis, 1561, lib. II, cap. 113, p. 262 sq; in LO GRASSO, o. cit. p. 234-236).

Franciscus de Victoria 1480-1546

RELECTIO DE INDIS

De Indis, Sect. I, n. 19: Barbari, nec propter peccata alia mortalia, nec propter peccatum infidelitatis, impediuntur quin sint veri domini, tam publice quam privatim,... nec hoc titulo possunt a Christianis occupari bona et terrae illorum, ut late et eleganter deducit Caietanus.

SECTIONIS SECUNDAE

DE TITULIS NON LEGITIMIS, QUIBUS BARBARI NOVI ORBIS VENIRE POTUERINT IN DICIONEM HISPANORUM

7. Papa habet potestatem temporalem in ordine ad spiritualia.

VIII. Papa nullam potestatem temporalem habet in barbaros istos, neque in alios infideles. Nam non habet potestatem temporalem nisi in ordine ad spiritualia. Sed non habet potestatem spiritualem in illos, ut patet (I Cor., V 3). Ergo nec temporalem.

XX. Quantumcumque fides annuntiata sit barbaris probabiliter et sufficienter et noluerint eam recipere non tamen hac ratione licet eos bello persequi et spoliare bonis suis. Haec conclusio est expressa S. Thomae (Secundae, q. 10, art. 8), ubi dicit «quod infideles, qui nunquam susceperunt fidem, sicut Gentiles et Iudaei, nullo modo sunt compellendi ad fidem». Et est conclusio communis doctorum etiam in iure canonico et civili. Et probatur, quia credere est voluntatis. Timor autem multum minuit de voluntario (tertio *Ethicorum*) et ex timore servili dumtaxat accedere ad mysteria et sacramenta Christi sacrilegum est.

... Item bellum, nullum argumentum est pro veritate fidei christianae. Ergo per bellum barbari non possunt moveri ad credendum, sed ad fingendum se credere et recipere fidem Christianam, quod immane et sacrilegum est.

XXII. *Propositio*: Principes Christiani, etiam

DOTTRINA SUGLI INDIOS

Né il peccato di infedeltà né gli altri peccati mortali impediscono agli indi di essere veri proprietari, sia pubblicamente che privatamente, né quindi possono per questo motivo i cristiani prendere i loro beni e le loro terre, come ampiamente e con eleganza dimostra il Gaetano.

SECONDA SEZIONE

SUI TITOLI ILLEGITTIMI PER I QUALI I BARBARI DEL NUOVO MONDO SONO VENUTI SOTTO IL POTERE DEGLI SPAGNOLI

7. Il Papa ha la potestà temporale in ordine alle cose spirituali

8. Il Papa non ha nessun potere temporale sugli indi e gli altri infedeli. Perché non ha potestà temporale se non in ordine alle cose spirituali. Ma egli non ha la potestà spirituale su di loro, quindi nemmeno quella temporale.

20. Benché la fede sia stata annunciata ai barbari in maniera probabile e sufficiente, e questi non la abbiano voluto abbracciare, non per questo è lecito far loro la guerra né spossessarli dei loro beni. Questa conclusione è espressa da S. Tommaso quando dice «che gli infedeli che mai abbracciarono la fede, come sono i gentili e gli ebrei, non possono essere in nessun modo forzati a farlo». Ed è conclusione comune dei dottori di entrambi i diritti, provata dal fatto che credere è atto della volontà e il timore menoma molto il volontario; e accedere ai misteri e ai sacramenti di Cristo per timore servile è un sacrilegio.

... Peraltro la guerra non è argomento in favore della verità della fede cristiana. Quindi per la guerra non saranno i barbari mossi a credere, ma a fingere di credere e di abbracciare la fede cristiana, il che è un immane sacrilegio.

22. I principi cristiani non possono, neanche

auctoritate Papae, non possunt coërcere barbaros a peccatis contra legem naturae nec ratione illorum eos punire. Probatum primo, quia isti praesupponunt falsum, quod Papa habeat iurisdictionem in illos... Item mirum est quod Papa non possit ferre leges infidelibus et possit exercere iudicia et inferre poenas.

SECTIONS TERTIAE

DE TITULIS LEGITIMIS QUIBUS BARBARI POTUERINT VENIRE IN DITIONEM HISPANORUM.

X. Si barbari permittant Hispanos libere et sine impedimento praedicare Evangelium, sive illi recipiant fidem sive non, non licet hac ratione intendere illis bellum nec alias occupare terras illorum. et per se patet, quia nunquam est bellum iustum, ubi nulla praecessit iniuria, ut dicit S. Thomas: (Secunda Secundae, qu. 40, art. 1).

con l'autorità del Papa, forzare i barbari a non fare peccati contro natura né punirli per tali peccati. Ciò si prova in primo luogo perché questi (autori) presumono falsamente che il Papa abbia giurisdizione sui barbari... Sarebbe pure strano che il Papa non possa legiferare su gli infedeli e possa invece giudicarli e punirli.

TERZA SEZIONE

SUI TITOLI LEGITIMI PER I QUALI I BARBARI DEL NUOVO MONDO SONO VENUTI SOTTO IL POTERE DEGLI SPAGNOLI

10. Se i barbari consentono agli spagnoli di predicare il Vangelo liberamente e senza ostacoli, sia che ricevano la fede oppure no, non gli si deve per tale motivo fare la guerra né occupare le loro terre... Questo è ovvio, perché non c'è guerra giusta se non c'è stata una ingiustizia precedente. (In L. PEREÑA - J. M. PÉREZ PRENDES (ed.), *Relectio de Indis o Libertad de los Indios*, Madrid 1967).

F. Suárez (1548-1617)

1. Pontifex Summus, ex vi suae potestatis seu iurisdictionis spiritualis, est superior regibus et principibus temporalibus, ut eos in usu potestatem temporalis dirigat in ordinem ad spiritualem finem, ratione cuius potest talem usum praecipere vel prohibere, exigere aut impedire, quantum ad spiritualem bonum Ecclesiae fuerit conveniens. Per potestatem enim directivam non intelligimus solam potestatem consulendi, monendi aut rogandi, haec enim non sunt propria superioris potestatis, sed intelligimus propriam vim obligandi, et cum morali efficacia movendi, quam aliqui solent coactivam appellare, sed haec vox magis ad poenas pertinet, de quibus postea, hic autem de iurisdictione ad obligandum in conscientia loquimur.

2. Assertio ergo sic explicata communi consensu Catholicorum recepta est, quos ex parte in cap. 4 huius libri allegavi. Nam illi auctores, qui absolute docent Papam habere sùpremam potestatem, etiam temporalem, in universo orbe, hoc praecipue intendunt, et fortasse vel omnes, vel plures illorum in hoc tantum sensu locuti sunt. Nam, licet interdum indistincte, et sine sufficiente declaratione, vel etiam improprie loquantur (quia potestas Papae temporalis non est, sed spiritualis, quae temporalia sub se continet, et circa illa indirecte, id est, propter spiritualia versatur), nihilominus saepe hunc sensum declarant, et distinctionem vel expresse vel virtute attingunt. Affirmant enim aliqua posse indirecte Pontificem, et directe negant. Ut iudicare de feudo, sicut dixit Glossa in c. *Novit*, de Iudiciis, verb. *Iudicare*, ubi Innocentius eam sequitur, et Panorm., n. 17 et sequentibus. Similiter dixit Glossa, in regula *Possessor*, 2, de Regulis iuris, in 6, Papam indirecte posse revocare legem civilem intuitu vitandi peccatum;

non tamen directe et per se, idest, cessante ratione pertinente ad salutem animae, ubi licet non utatur formaliter his terminis, directe vel indirecte, in re tamen et per descriptionem eundem sensum declarat.

Materia legis civilis et canonicae

Est autem advertendum, materiam proximam legis civilis interdum esse per se ac directe omnino distinctam a canonica, ut quando est pure temporalis, et nullo modo sacra, nec ad finem spiritualem de se ordinata, ut est, verbi gratia, definire pretium mercium, ordinem iudiciorum civilium disponere, etc.: aliquando vero communicare aliquo modo cum materia legis canonicae ratione rei subtractae utrique legi, ut leges circa matrimonia, circa funera, circa legata pia, et similes. Quando ergo leges civiles sunt huius posterioris generis, non solum indirecte, sed etiam directe per potestatem spiritualem emendari, et irritari possunt, quia materia illa, vel est directe spiritualis, vel est misti fori, et ideo spiritualis potestas directe circa illam versatur, ideoque omnes leges civiles, quae in talibus materiis versantur, si contrariae sint iuri canonico, per illud corriguntur, quia ab excellentiori potestate superantur...

At vero quando materia legum civilium est pure temporalis, tunc solum indirecte corriguntur per Pontifices, quando vel peccatis favent, vel illis occasionem praebent. Ut sunt leges concedentes praescriptionem cum mala fide, quae per canones sublatae sunt, ut constat. Idemque est de legibus permittentibus usuras, concubinitus, etc. Vel etiam quando sunt minus consentaneae aequitati naturali, ut sunt leges negantes alimenta filiis spuriiis, quae per canones temperantur. Atque eadem servata proportione, si lex aliqua civilis ad spirituale bonum regni iudicaretur conveniens, et reges in ea ferenda negligentes essent, posset Pontifex auctoritate sua illam ferre, ut fecit Pius V, dando formam constituendi census, quae materia satis temporalis est; forma autem visa conveniens ad pericula usurarum vitanda, et ita intervenit eadem ratio indirectae potestatis.

Leges civiles de rebus ecclesiasticis disponentes ipso iure irritae sunt

Quibus addi potest alius modus irritationis legum civilium ex vi ecclesiasticae potestatis, nimirum, quando disponunt in materia pure canonica, ut sunt illae, quae de clericis vel rebus ecclesiasticis in particulari feruntur, et aliae similes, quae libertati ecclesiasticae derogant. Hae tamen leges ipso iure naturae irritae sunt, et per canones potius irritae declarantur, quam fiant, quia in aliena materia, et extra sphaeram iurisdictionis temporalis versantur: possunt tamen dici virtute spiritualis potestatis irritari, quasi in radice, quando materia illa per spiritualem potestatem canonica effecta est, et pro ecclesiastico foro reservata...

Quando possit Pontifex in iudiciis saecularibus se intromittere

Et quod de legibus dictum est, de iudiciis ac sententiis potest cum proportione intelligi, nam directe non potest Papa saecularia iudicia usurpare; in casu vero ad spirituale bonum necessario, potest vel iniquam sententiam irritare, vel causam aliquam temporalem ad se avocare. Praesertim quando inter eos lis versatur, qui superiorem in temporalibus non recognoscunt, et ad commune bonum Ecclesiae conveniens iudicatur. Sicque dicit Innocentius III, in c. *Per venerabilem...* Ratio est, quia ad munus Pontificis spectat impedire publica peccata, eorumque occasiones morales...

...ut dixit Innocentius III, in cap. *Novit*, de Iudiciis, cohibere peccata proprium est spiritualis potestatis et maxime ad id tenetur, quando sunt publice nociva, et contra commune bonum...

Ad defensionem fidei Reges a Pontifice compelli possunt

Quod autem etiam posteriori modo possit Pontifex regibus imperare, probatur, quia principes christiani vel ex officio suo, vel ex iustitia quadam legali, qua membrum reipublicae illi subvenire obligatur, vel ex charitate christiana Ecclesiam defendere, eique auxilium conferre tenentur...

... Nam si rex aut princeps in hoc auxilio Ecclesiae praestando sit negligens, sine dubio potest Pontifex illum excitare, et praecipiendo movere. Primum ex illo principio supra probato, quia Papa non solum est pastor regis ut hominis, sed etiam ut regis, quia in utroque munere se recte gerere debet, ut salvari possit, et Deo placere... Deinde quamvis non ita urgeret Ecclesiae necessitas, ut ex lege ipsa charitatis quasi naturalis oriretur obligatio, sufficiente causa interveniente, posset Pontifex illam imponere... Quia cum Pontifex sit caput, et superior in spiritualibus, potestatem habet imponendi ea praecepta, quae in ordine ad spiritualem finem, et bonum Ecclesiae, iusta et prudentia sunt.

Suarez Opera Omnia, t. XXIV, *Defensio Fidei*, lib, III, c. XXII, p. 308-314, ed. Vivès, Parisiis, 1859. In LO GRASSO, o. cit. p. 257-263.

**ATTO DI TOLLERANZA (TOLERANZPA-
TENT) DELL'IMPERATORE GIUSEPPE II
(1781)**

A tutti gli Uffici imperiali e regi delle nostre Terre.

Beneamati,

Essendo nostra convinzione da un lato che ogni coercizione della coscienza è pregiudizievole e dall'altro che gran vantaggio traggono la religione e lo Stato da una sincera tolleranza cristiana, Noi siamo giunti alla decisione di permettere ai seguaci delle Religioni Elvetica e d'Augusta, ed ai Greci non-Ortodossi, di praticare il culto divino privatamente dappertutto secondo la loro fe-

de, indipendentemente dal fatto che questa sia tradizionale, od introdotta o no (nei luoghi rispettivi). Il privilegio della pubblica pratica religiosa sarà riservato unicamente alla Religione Cattolica e Romana; alle due Religioni Protestanti come pure alla Religione Greca non-ortodossa, in quanto già esiste in alcuni luoghi, sarà concessa la devozione privata in tutte le località, in cui ciò sarà possibile in rapporto al numero della popolazione, riferito a quanto sotto stabilito, ed alle capacità degli abitanti, a meno che i non-cattolici godano già il diritto di pubblico esercizio della propria religione.

Noi concediamo particolarmente quanto segue... (da EHLER - MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso...*, cit., p. 255 e 257).

THE VIRGINIA DECLARATION OF RIGHTS 1776

A declaration of rights made by the representatives of the good people of Virginia, assembled in full and free convention; which rights do pertain to them and their posterity, as the basis and foundation of government.

(...) Section 16

That religion, or the duty which we owe to our

Dichiarazione di diritti fatta dai rappresentanti del buon popolo di Virginia, riuniti in assemblea plenaria e libera; diritti che appartengono a loro e ai suoi posteri come base e fondamento del governo.

(...) 16ª Sezione

Che la religione ovvero il dovere che abbiamo

Creator, and the manner of discharging it, can be directed only by reason and conviction, not by force or violence; and therefore all men are equally entitled to the free exercise of religion, according to the dictates of conscience; and that it is the mutual duty of all to practice Christian forbearance, love, and charity toward each other.

nei confronti del nostro Creatore, e il modo di compierlo, si può reggere solo per la ragione e la convinzione, non per la forza o la violenza; per ciò tutti li uomini hanno uguale diritto al libero esercizio della religione, secondo i dettami della loro coscienza; e che è dovere reciproco di tutti praticare la benevolenza cristiana, l'amore e la carità verso gli altri.

DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN 1789

Article 10

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.

Articolo 10

Nessuno deve essere disturbato a motivo delle sue opinioni, anche religiose, a patto che la loro manifestazione non danneggi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge

DALLA COSTITUZIONE BELGA DEL 1831

Art. 14. - La libertà dei culti, quella del loro esercizio pubblico, come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni modo sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell'esercizio di queste libertà.

Art. 15. - Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie d'un culto, né ad osservarne i giorni di riposo.

Art. 16. - Lo Stato non ha il diritto di intervenire né nella nomina, né all'insediamento dei ministri di qualsiasi culto, né proibire a questi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva per quest'ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione.

Il matrimonio civile deve sempre precedere la benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi, se del caso, per legge.

Art. 17. - L'insegnamento è libero. Ogni misura preventiva è interdetta; la repressione dei delitti non è regolata che dalla legge. L'istruzione pubblica, data a spese dello Stato, è egualmente regolata dalla legge.

GREGORIO XVI (1831-1846)

MIRARI VOS (1832)

(...) Dolenti invero, e col cuore sopraffatto dall'amarezza, a voi veniamo, Venerabili Fratelli,

che atteso il vostro zelo ed attaccamento alla Religione ben sappiamo essere sommamente angustiati per tanta acerbità di tempi, in cui essa è ravvolta miseramente; poiché con tutta verità po-

tremmo dire che l'ora è questa della potestà delle tenebre per vagliare, come grano, i figli di elezione *Piange* -a ragione può ripetersi con *Isaia-piange, e consumandosi vien meno la terra infetta da' suoi abitatori, perché han trasgredita la legge, hanno mutato il diritto ed hanno rotto il patto sempiterno.*

Diciam cose, Venerabili Fratelli, le quali avete voi pure di continuo sotto gli occhi vostri e che deploriamo perciò con pianto comune: superba tripudia la improbità, insolente la scienza, licenziosa la sfrontatezza. Vien disprezzata la santità delle cose sacre, l'augusta maestà del divin culto che pur tanto possiede di forza di necessità sull'uman cuore, indegnamente da uomini ribaldi riprova, si contamina e oggetto rendesi di ludibrio. Quindi si travolge e perverte la sana dottrina ed errori d'ogni genere si disseminano audacemente.

...Scosso per tal maniera il freno della Santa Religione, che è la sola sopra cui si reggono saldi i Regni, e ferma si mantiene la forza e l'autorità di ogni dominazione, vedesi aumentare la sovversione dell'ordine pubblico, la decadenza dei Principati e il disfacimento di ogni legittima potestà. Ma un ammasso sì enorme di disavventure devesi in speciale modo ripetere dalla cospirazione di quelle società, nelle quali sembra essersi accolto, come in sozza sentina, quanto v'ha di sacrilego, di abominevole e di empio nelle eresie e nelle sette più ree.

...A rintuzzare pertanto la temerità di quelli i quali adoperano tu i mezzi o per abbattere i diritti di questa Santa Sede o per isciogliere quel nesso e congiungimento delle Chiese colla medesima, sul quale solo hanno esse fermezza, solidità e vigore, a tutti inculcate il massimo impegno di fedeltà e di venerazione sincera verso di lei, facendo altamente intendere con San Cipriano, che falsamente confida di essere nella Chiesa chi abbandona la Cattedra Pietro, sopra la quale è fondata la Chiesa.

...Sarebbe poi troppo nefanda cosa, ed aliena pienamente da quell'affetto di venerazione con cui debbonsi rispettare le leggi della Chiesa, il lasciarsi trasportare da forsennata mania di opinare capriccio, sicché si permettesse alcuno di disapprovare, o di accusare quasi contraria a certi principî di diritto di natura, o di dire manchevole, e imperfetta, e dipendente dalla civile autorità quella sacra disciplina, che fissò la Chiesa per l'esercizio del divin culto, per la direzione dei costumi, per la prescrizione dei suoi diritti e per il gerarchico regolamento dei suoi Ministri.

...E qui vogliamo eccitare sempre più la costanza vostra a pro' della Religione, onde vi opponiate all'immonda congiura contro il clericale celibato, la quale vi è noto accendersi ogni dì più estesamente...

...Esige in seguito la Nostra premura l'onorando matrimonio dei Cristiani, che Sacramento grande in Cristo e nella Chiesa da San Paolo si chiama, affinché niente di meno retto si opini o si tenti di introdurre, che sia contrario alla sua santità o leda la indissolubilità del suo vincolo...

...Veniamo ora ad un'altra sorgente trabocchevole dei mali da cui compiangiamo afflitta presentemente la Chiesa. L'indifferentismo vogliamo dire, ossia quella perversa opinione che per frodolenta opera degli increduli si dilatò in ogni parte, che cioè possa in qualunque professione di fede conseguirsi l'eterna salvezza dell'anima, se i costumi si conformino alla norma del retto e dell'onesto. Ma a voi non sarà malagevole cosa allontanare dai popoli alla vostra cura commessi un errore così pestilenziale intorno a una cosa così chiara e senza contrasto evidentissima. Poiché asserendosi dall'Apostolo, esservi un solo Dio, una sola Fede, un solo Battesimo, temano coloro i quali sognano che veleggiando sotto bandiera di qualunque Religione possa egualmente approdarsi al porto dell'eterna felicità...

... E da questa corrottissima sorgente dell'indifferentismo scaturisce quella assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza: errore velenosissimo a cui appiana il sentiero quella piena e smodata libertà d'opinare che va sempre aumentandosi a danno della Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza alcun comodo alla Religione. *Ma qual può darsi morte peggiore dell'anima che la libertà dell'errore?* esclama Sant'Agostino... mentre l'esperienza di tutti i secoli fin dalla più remota antichità luminosamente dimostra, che città per opulenza, per dominazione, per gloria le più fiorenti, per questo solo disordine, cioè per una eccessiva libertà di opinioni, per la licenza delle conventicole, per la smania di novità, andavano infelicemente in rovina.

... A questo fine è diretta quella pessima né mai abbastanza esecrata ed aborrita libertà della stampa nel divulgare scritti di qualunque sia genere; libertà che taluni osano invocare e promuovere con tanto clamore. Inorridiamo, Venerabili Fratelli, nel rimirare qual Ci opprime stravaganza di dottrine o più veramente portentosa mostruosità di errori, che si spargono e disseminano per ogni dove con quella sterminata moltitudine di libri, di opuscoli e di scritti piccoli certamente di mole ma per malizia grandissimi, dai quali vediamo con le lacrime agli occhi uscire la maledizione ed inondare tutta la faccia della terra...

Per tale adunque e così costante sollecitudine, con cui in tutti i tempi questa Santa Sede Apostolica studiò sempre di condannare i libri pravi e sospetti, e di strapparli di mano ai fedeli, rendesi assai palese quanto falsa, temeraria ed oltraggiosa alla stessa Apostolica Sede, nonché ferace di sommi mali per il popolo cristiano sia la dottrina di coloro, i quali non solo rigettano come grave ed onerosa eccessivamente la censura dei libri, ma a tanto altresì si avanzano di audace malignità, che la dichiarano perfino aborrente dai principî

del retto diritto e negano arditamente alla Chiesa l'autorità di ordinarla e di eseguirla.

Avendo poi rilevato da parecchi scritti che circolano fra le mani di tutti, propagarsi certe dottrine tendenti a far crollare la fedeltà e sommissione dovuta ai Principi, e ad accendere ovunque le faci della fellonia, vi esortiamo ad essere sommamente guardinghi affinché i popoli per tali seduzioni non si lascino miseramente rimuovere dal diritto sentiero. Riflettano tutti che, secondo l'avviso dell'Apostolo, *non vi ha potestà se non da Dio, e che le cose che sono furono ordinate da Dio*. Chi perciò resiste alla potestà resiste alla ordinazione di Dio e quelli che resistono si procurano da se stessi la condanna. Ecco perché e il divino e l'umano diritto gridan contro coloro i quali con infamissime trame e con macchinamenti di fellonia e di sedizioni impiegano i loro sforzi nel mancare di fede ai Principi e nel balzarli addirittura dal trono.

E fu appunto per non contaminarsi di tanto obbrobrioso delitto, che gli antichi Cristiani anche nel bollare delle persecuzioni si videro sempre ben meritare degli Imperatori e della salvezza dell'Impero, né ciò solo confermare colla fedeltà più verace nell'adempire esattamente e con pronta alacrità quanto veniva loro ingiunto non contrario alla Religione, ma con la inalterabile loro costanza e col sangue eziandio sparso per essi nei più rischiosi cimenti. *I soldati cristiani*, dice Sant'Agostino, *servivano all'Imperatore infedele; quando toccavasi la causa di Gesù Cristo non conoscevano altro che quello il quale regna ne' Cieli. Distinguevano il Signore Eterno dal Signore terreno e ciò nonostante pel Signore Eterno si tenevano obbedienti anche al Signore terreno*.

... Né più lieti successi potremmo presagire per la Religione ed il Principato dai voti di coloro che vorrebbero vedere separata la Chiesa dal Regno e troncata la mutua concordia dell'Impero col Sacerdozio. Poiché troppo è chiaro che dagli amatori d'una impudentissima libertà assai si teme

quella concordia, che fu sempre al sacro ed al civile governo fausta e vantaggiosa.

... Del resto secondino questi comuni voti pel bene della Chiesa e dello Stato i Figli Nostri Carissimi in Cristo, i Principi, col loro aiuto e con

quella autorità, la quale debbono considerare a sé conferita non pel governo soltanto delle cose terrene, ma in modo speciale per sostenere la Chiesa. Riflettano seriamente, farsi per il loro Impero e per la loro quiete, quanto si adopera per la salvezza della Religione.

PIO IX (1846-1878)

QUANTA CURA (1864)

Con quanta cura, e con quale pastorale vigilanza i Romani Pontefici, Nostri Predecessori, adempiendo l'incarico loro affidato dallo stesso Gesù Cristo Signor Nostro, nella persona del Beattissimo Pietro, Principe degli Apostoli, non abbiano mai trascurato il dovere di pascere...

... abbiamo condannato i mostruosi errori, i quali specialmente ai tempi nostri sono dominanti con grandissimo danno delle anime e con detrimento della stessa civile società, e che non solamente sono sommamente contrari alla Chiesa cattolica...

... Le quali false e perverse opinioni sono tanto più da detestarsi, in quanto che mirano specialmente ad impedire e distruggere quella salutare forza che la Chiesa cattolica, secondo l'istituzione e la missione del suo Divino Autore, deve liberamente esercitare fino alla consumazione dei secoli, non meno verso gli uomini singoli che verso le nazioni, popoli, e i loro Sovrani, e a distruggere quella vicendevole società e concordia di consiglio tra il Sacerdozio e l'Impero, che fu sempre vantaggiosa e fausta tanto alla Chiesa quanto allo Stato (Greg. XVI: Epist. Encicl. «*Mirari vos*» 15 agosto 1832).

Imperocché ben sapete, Venerabili Fratelli, che ai tempi nostri si trovano non pochi, che applicando allo Stato l'empio ed assurdo principio del naturalismo, osano insegnare «che la migliore costituzione dello Stato ed il progresso civile esigono assolutamente che la società umana sia costituita e governata senza verun riguardo della re-

ligione come se non esistesse, od almeno senza fare veruna differenza tra la vera e le false religioni». E contro la dottrina delle Scritture, della Chiesa e dei Santissimi Padri non dubitano di asserire «la migliore condizione della società essere quella, in cui non si riconosce nello Stato il dovere di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto ciò richiede la pubblica quiete».

Dalla quale idea di governo dello Stato, in tutto falsa, non temono di dedurre quell'altra opinione sommamente dannosa alla Chiesa cattolica e alla salute delle anime, chiamata *deliramento* dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di recente memoria, cioè «la libertà di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in ogni società bene costituita, ed essere diritto d'ogni cittadino una totale libertà, che non può essere limitata da veruna autorità vuoi civile, vuoi ecclesiastica, di manifestare e dichiarare i propri pensieri quali che siano a viva voce, sia per iscritto, sia in altro modo palesamente ed in pubblico» (Enciclica «*Mirari vos* »).

... perché alcuni, pienamente trasandati e postergati i certissimi principi della sana ragione, osino proclamare «la volontà del popolo, manifestata, come dicono, con la pubblica opinione, o in altro modo, costituire la legge suprema, prosciolta da ogni diritto umano o divino; e nell'ordine politico i fatti compiuti avere forza, appunto perché compiuti».

... Quindi gli uomini di tal fatta con acre odio perseguitano le Famiglie religiose, sebbene alta-

mente benemerite della Chiesa, della civiltà e della letteratura, e blaterano che esse non hanno nessuna legittima ragione di esistere, e così fanno plauso alle ciance degli eretici. Imperocché, come sapientissimamente insegnava la felice memoria del Nostro Predecessore Pio VI, «l'abolizione dei Regolari offende lo stato della pubblica professione de' Consigli Evangelici, offende quella maniera di vivere commendata nella Chiesa come consentanea alla dottrina apostolica, offende gli stessi insigni fondatori che veneriamo sugli altari, i quali non istituirono quelle società se non ispirati da Dio» (*Epistola al Card. De la Rochefoucauld*, 10 marzo 1791).

Ed inoltre empianamente sentenziano doversi togliere ai cittadini e alla Chiesa la facoltà «per cui possano pubblicamente fare elemosine per ragione di cristiana carità» e doversi abolire la legge «con la quale in alcuni determinati giorni si proibiscono le opere servili per culto di Dio», fallacemente pretendendo che la detta facoltà e legge si oppongano ai principi di una buona pubblica economia.

Né paghi di rimuovere la religione della pubblica società, vogliono strappare la religione stessa dalle private famiglie. Imperocché, insegnando e professando il funestissimo errore del *comunismo* e del *socialismo*, affermano «la società domestica, ossia la famiglia, trarre tutta la sua ragione di esistere solamente dal diritto civile; epperò dalla legge civile soltanto derivare e dipendere i diritti di tutti i padri sui figli, e massime il diritto di procurarne l'istruzione e l'educazione». Con le quali empie opinioni e macchinazioni a ciò principalmente mirano quelli uomini ingannatori, che la salutare dottrina e forza della Chiesa cattolica pienamente venga sbandita dall'istruzione ed educazione della gioventù... asserendo lo stesso clero «siccome nemico al vero ed utile progresso della Scienza e della civiltà, doversi del tutto allontanare dalla carica ed ufficio di istruire ed educare la gioventù».

Altri poi, rinnovando le prave e tante volte condannate sentenze dei novatori, osano con insigne impudenza sottomettere a l'arbitrio dell'autorità civile la suprema autorità della Chiesa e di questa Santa Sede, ricevuta da Cristo Signore, negando tutti i diritti della stessa Chiesa e Sede riguardo a quel e cose che riflettono l'ordine esteriore.

Giacché non si vergognano di affermare «che le leggi della Chiesa non obbligano in coscienza, se non quando si promulgano dalla Podestà civile;... non avere nessuna forza in quei paesi del mondo dove quelle congreghe si tollerano dal Governo civile, la scomunica dal Concilio di Trento e dai Romani Pontefici fulminata contro coloro che invadono ed usurpano i diritti e le possessioni della Chiesa;... la Chiesa nulla dovere stabilire, che possa vincolare le coscienze dei fedeli in ordine all'uso delle cose temporali; non competere alla Chiesa di punire con pene temporali i violatori delle sue leggi; essere conforme alla sacra Teologia ed ai principî di diritto pubblico attribuire e rivendicare al Governo civile la proprietà dei beni che si possiedono dalle chiese, dalle Famiglie religiose e da altri luoghi pii».

... E non si vergognano di apertamente e pubblicamente professare un eretico detto e principio, da cui derivano tante perverse sentenze ed errori. Imperocché dicono «non essere la Podestà Ecclesiastica per diritto divino distinta ed indipendente dalla Podestà Civile, né potersi mantenere questa distinzione ed indipendenza, senza che la Chiesa invada ed usurpi gli essenziali diritti della Podestà Civile».

... Pertanto tutte e singole le prave opinioni e dottrine ad una ad una in questa Lettera ricordate con la Nostra Autorità Apostolica riproviamo, proscriviamo e condanniamo; e vogliamo e comandiamo, che da tutti i figli della Chiesa cattolica s'abbiano affatto come riprovate, proscritte e condannate.

SILLABO DEGLI ERRORI (1832)

I. PANTEISMO, NATURALISMO E RAZIONALISMO ASSOLUTO.

III. L'umana ragione, senza tener verun conto di Dio, è l'unica arbitra del vero e del falso, del bene e del male, è legge a se stessa, e con le naturali sue forze basta a procacciare il bene degli uomini e dei popoli. (Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

IV. Tutte le verità della religione derivano dalla forza ingenerata dell'umana ragione, quindi la ragione è norma precipua, per cui l'uomo possa e debba conseguire la cognizione di tutte le verità di qualsiasi genere. (Epist. Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846 Epist. Encicl. *Singulari quidem*, 17 marzo 1856. Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

II. RAZIONALISMO MODERATO.

XII. I decreti della Sede Apostolica e delle Romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza. (Epist. ad Archiep. Frising. *Tuas libenter*, 21 dicembre 1863).

XIII. Il metodo e i principi coi quali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la Teologia non corrispondono alle esigenze dei tempi nostri e al progresso delle scienze. (Epist. ad Archiep. Frising. *Tuas libenter*, 21 dicembre 1863).

XIV. La filosofia vuoi trattare senza avere nessun riguardo alla rivelazione soprannaturale. (Epist. ad Archiep. Frising. *Tuas libenter*, 21 dicembre 1863).

N.B. - Col sistema del razionalismo combinano in gran parte gli errori di Antonio Gunther condannati nella lettera al Card. Arciv. di Colonia: *Eximiam tuam*, del 15 giugno 1847, e nella lettera al Vescovo di Breslavia: *Dolore haud mediocri*, 30 aprile 1860.

III. INDIFFERENTISMO - LATITUDINARISMO.

XV. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col lume della ra-

gione, reputi vera. (Lett. Apost. *Multiplies inter*, 10 giugno 1851. Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

XVI. Gli uomini nel culto di qualsiasi religione possono trovare la via dell'eterna salute e l'eterna salute conseguire. (Epist. Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846. Alloc. *Ubi primum*, 17 dicembre 1847. Epist. Encicl. *Singulari quidem*, 17 marzo 1856).

XVII. Almeno devesi sperare bene dell'eterna salute di tutti quelli, che affatto non si trovano nella vera Chiesa di Cristo. (Alloc. *Singulari quadam perfusi*, 9 dicembre 1854. Lett. Apost. *Quanto conficiamur*, 17 agosto 1863).

V. ERRORI SOPRA LA CHIESA E I SUOI DIRITTI.

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società completamente libera, né ha diritti suoi propri e permanenti a lei conferiti dal suo divino Fondatore; ma spetta alla civile potestà definire quali siano i diritti della Chiesa e i limiti dentro i quali possa esercitare i medesimi diritti. (Alloc. *Singulari quadam perfusi*, 9 dicembre 1854. Alloc. *Multis gravibusque*, 17 dicembre 1860. Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

XX. L'ecclesiastica potestà non deve esercitare la propria autorità senza il permesso e il consenso del civile governo. (Alloc. *Meminit unusquisque*, 30 settembre 1861).

XXI. La Chiesa non ha potestà di definire dogmaticamente che la religione della Chiesa cattolica è la religione unicamente vera. (Lett. Apost. *Multiplies inter*, 10 giugno 1851).

XXXIII. All'ecclesiastica potestà giurisdizionale non appartiene esclusivamente per proprio ingenerato diritto, dirigere l'insegnamento delle materie teologiche. (Epist. ad Archiep. Frising. *Tuas libenter*, 21 dicembre 1863).

XXXVI. La definizione del Concilio nazionale non ammette verun'altra disputa, e la civile amministrazione può esigere la cosa a questi termini. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851).

XXXVII. Possono istituirsi Chiese nazionali sottratte e dal tutto divise dall'autorità del Romano Pontefice. (Alloc. *Multis gravibusque*, 17 dicembre 1860. Alloc. *Iam dudum cernimus*, 18 marzo 1861).

VI. ERRORI INTORNO ALLA SOCIETÀ CIVILE CONSIDERATA IN SE STESSA E NEI SUOI RAPPORTI CON LA CHIESA.

XXXIX. Lo Stato, come origine e fonte di tutti i diritti, gode di un diritto tale che non ammette confini. (Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è avversa al bene e ai vantaggi dell'umana società. (Epist. Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846. Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849).

XLI. Alla civile potestà, sebbene esercitata da un sovrano infedele, compete un potere indiretto negativo riguardo alle cose sacre; quindi le spetta non solo il diritto noto col nome di *exequatur*, ma altresì il diritto *d'appellazione*, che chiamano *abusu*. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851).

XLII. Nel conflitto fra le leggi delle due potestà prevale il diritto civile. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851).

XLIII. Il potere laicale ha autorità di rescindere, interpretare e annullare le solenni convenzioni, ossia concordati, intorno all'uso dei diritti spettanti all'ecclesiastica immunità stipulata con la Sede Apostolica, e non solo senza il consenso di questa, ma non ostante eziandio le sue proteste. (Alloc. *In Concistoriali*, 1 novembre 1850. Alloc. *Multis gravibusque*, 17 dicembre 1860).

XLV. Tutto il regime delle pubbliche scuole, in cui si istruisce la gioventù di qualsiasi Stato cristiano (eccettuati solamente per certi motivi i Seminari vescovili) può e deve essere affidato alla civile autorità; e per siffatta guisa affidato, che non si riconosca verun diritto di altra qualunque autorità di immischiarsi nella disciplina delle scuole, nel regolamento degli studi, nel conferimento dei gradi, nella scelta ed approvazione dei

maestri. (Alloc. *In Concistoriali*, 1 novembre 1850. Alloc. *Quibus virtuosissimis*, 5 settembre 1851).

XLVI. Anzi negli stessi Seminari dei chierici il metodo da seguirsi negli studi si assoggetta alla civile autorità. (Alloc. *Numquam fore*, 15 dicembre 1856).

XLVII. L'ottimo andamento della società civile richiede che le scuole popolari, aperte ai fanciulli di qualunque classe del popolo, e in generale tutti i pubblici Istituti destinati all'insegnamento delle lettere e delle discipline più gravi, non che a procurare l'educazione della gioventù, siano sottratte da ogni autorità dall'influenza moderatrice o dall'ingerimento della Chiesa, e vengano assoggettate al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, a piacimento dei sovrani e a seconda delle comuni opinioni del tempo. (Epist. ad Archiep. Friburg. *Quum non sine*, 14 luglio 1864).

XLVIII. Ai cattolici può essere accetto quel sistema di educare la gioventù, il quale sia separato dalla fede cattolica e dalla podestà della Chiesa, e che riguardi soltanto la scienza delle cose naturali e i soli confini della terrena vita sociale, o almeno se li proponga per iscopo principale. (Epist. ad Archiep. Friburg. *Quum non sine*, 14 luglio 1864).

XLIX. La civile autorità può impedire che i Vescovi e i popoli fedeli abbiano libera e reciproca comunicazione col Romano Pontefice. (Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862).

L. L'autorità laica ha per se stessa il diritto di presentare i Vescovi, e può da essi esigere che assumano l'amministrazione delle Diocesi prima di ricevere dalla Santa Sede l'istituzione canonica e le Lettere Apostoliche. (Alloc. *Numquam fore*, 15 dicembre 1856).

LI. Anzi il governo laico ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del pastorale ministero, e non è tenuto ad obbedire il Romano Pontefice nelle cose concernenti l'Episcopato e l'istituzione dei Vescovi. (Lett. Apost. *Multipliques inter*, 10 giugno 1851. Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852).

L.V. Si deve separare la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa. (Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852).

VII. ERRORI INTORNO ALL'ETICA NATURALE E CRISTIANA.

LXIII. È lecito negare obbedienza ai legittimi Principi; anzi ribellarsi a loro. (Epist. Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846. Alloc. *Quisque Vestrum*, 4 ottobre 1847. Epist. Encicl. *Noscitis et Nobiscum*, 8 dicembre 1849. Lett. Apost. *Cum catholica*, 26 marzo 1847).

VIII ERRORI CIRCA IL MATRIMONIO CRISTIANO.

LXV. In verun modo si può sostenere che Cristo abbia sollevato il Matrimonio alla dignità di Sacramento. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851).

LXVI. Il Sacramento del Matrimonio non è se non un che d'accessorio al contratto e da esso separabile, e il Sacramento medesimo è riposto nella sola benedizione nuziale. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851).

LXVII. Per diritto di natura il vincolo del Matrimonio non è indissolubile, e in vari casi il divorzio, propriamente detto, può essere sancito dalla civile autorità. (Lett. Apost. *Ad Apostolicae*, 22 agosto 1851. Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.)

CHIESA E STATO IN LEONE XIII (1878-1903)

Dopo avere messo in risalto gli errori delle dottrine liberali, il magistero pontificio propone anche i principi per una *concezione cristiana dello Stato* basata sul dualismo, nella quale si difende sia la libertà della Chiesa, che i suoi diritti nei confronti con l'autorità civile. Sarà Leone XIII a elaborare compiutamente questa dottrina che si è chiamata dello 'stato cattolico', benché questo termine sarà usato per primo da Pio XI. È chiaro comunque che la proposta si rivolge "a los Estados católicos; es decir, a la organización política

IX. ERRORI INTORNO AL PRINCIPATO CIVILE DEL ROMANO PONTEFICE.

LXXVI. L'annullamento del principato civile che possiede la Sede Apostolica gioverebbe assai alla libertà e felicità della Chiesa. (Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849).

X. ERRORI RIGUARDANTI IL LIBERALISMO ODIERNO.

LXXVII. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto. (Alloc. *Nemo vestrum*, 26 luglio 1855).

LXXVIII. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto. (Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852).

LXXIX. Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena podestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all'aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell'indifferentismo. (Alloc. *Numquam fore*, 15 dicembre 1856).

de aquellos pueblos, que son católicos por la fe de sus ciudadanos y por sus tradiciones históricas"³

I Dualismo: le società perfette: Il Papa afferma l'esistenza, per volontà divina di due società perfette, Chiesa e Stato, diverse e relativamente

³ P. LOMBARDÍA, *Síntesis Histórica...*, cit., in AA.VV., «Derecho Eclesiástico del Estado español», Pamplona 1980, p. 109.

sovrane, rifiutando quindi il giurisdizionalismo nelle due versioni monarchica e liberale, di tendenza monista:

«Iddio divise il governo del genere umano in due poteri, cioè l'ecclesiastico e il civile, in modo che l'uno sovrintendesse alle cose divine, l'altro alle terrene. Ambedue sono supremi nel proprio ordine; hanno entrambi i loro propri limiti entro cui contenersi, segnati dalla natura e dal fine prossimo di ciascuna: quindi intorno ad essi viene a descriversi come una sfera entro la quale ciascuno dispone secondo le proprie leggi. Ma poiché uno e medesimo è il soggetto di ambedue i poteri e potendo una stessa cosa – quantunque sotto ragione ed aspetto differente – appartenere alla giurisdizione dell'uno e dell'altro, la divina Provvidenza che li ha stabiliti ambedue, deve averli pure ordinati convenientemente fra loro. “E quei (poteri) che esistono sono ordinati da Dio” (Rom 13, 1). Il che se non fosse, sorgerebbero spesso occasioni di contese e conflitti, e non di rado l'uomo sarebbe costretto a rimanere in forse, come chi si trova in un bivio, e penosamente incerto, circa il partito da prendere essendo posto fra le contrarie disposizioni di due autorità, alle quali non può in coscienza ricusare di ubbidire...

Devono dunque esser debitamente coordinati tra loro i due poteri; e questo coordinamento non a torto viene paragonato a quello dell'anima e del corpo nell'uomo»⁴.

2. Coordinamento tra loro. Primato dello spirituale: La Chiesa è stata fondata da Gesù Cristo

«alla quale diè a continuare per tutto il corso dei secoli la eccelsa e divina missione, che Egli aveva ricevuto dal Divin Padre... Questa società sebbene composta di uomini non altrimenti che la società civile, tuttavia a cagione del fine a cui mira e dai mezzi che adopera per conseguirlo ha carattere sovranaturale e spirituale, epperò va distinta ed è diversa dalla civile, e, quel che è più, è società nel suo genere e giuridicamente perfetta, avendo per volontà e grazia del suo fondatore in sé e per se medesima tutto ciò che fa di bisogno al suo essere e operare. Siccome il fine, al quale tende la Chiesa, è nobilissimo sopra ogni altro,

⁴ Enc. *Immortale Dei*. (De civitatum constitutione christiana) 1.XI.1885, n. 6. Si utilizza la edizione di R. SPIAZZI, *I documenti sociali della Chiesa*, 2ª ed., Milano 1988.

così la potestà di essa va sopra tutte le altre, e non dee essere nè riputata inferiore ai poter dello Stato, nè a lui in qualsiasi modo sottoposta»⁵.

Le rispettive competenze si devono stabilire in proporzione alla natura ed al fine prossimo di ciascuna delle due istituzioni

«La qualità poi e la portata di tali relazioni non si può stabilire altrimenti, che pensando come si è detto, alla natura delle due autorità, ed essendo coscienti dell'eccellenza e nobiltà dei rispettivi fini, essendo una direttamente e principalmente preposta alla cura delle cose temporali, l'altra all'acquisto dei beni soprannaturali ed eterni. Quindi tutto ciò che nel mondo in qualche modo è sacro, tutto ciò che riguarda la salute delle anime ed il culto divino, o che sia tale per natura sua, ovvero per il fine al quale si riferisce, cade sotto la giurisdizione della Chiesa. Tutte le altre cose poi, che si racchiudono nel giro degli impegni civili e politici, è giusto che sottostiano all'autorità civile, avendo Gesù Cristo espressamente comandato, rendasi a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio» (ID 6). Per tanto «nelle materie miste, la condizione naturale e conforme ai divini consigli non è la separazione e molto meno la lotta ma bensì la concordia dei due poteri, relativamente all'ordine dei loro fini prossimi» (ID 15).

3. *Ogni autorità viene da Dio*: La società civile ha anch'essa il suo origine nel diritto divino in quanto l'uomo è sociale per natura, e la vita sociale richiede naturalmente una autorità anch'essa derivante da Dio: unico, “vero e supremo Signore del mondo”, quindi “chiunque è investito della sovranità non d'altronde la tiene che da Dio”. Perciò “l'esercizio dell'autorità deve essere giusto... poiché la ragione unica del potere di chi governa è la tutela del bene sociale”.

4. *Libertà delle forme di governo*: La dottrina della Chiesa non propugna nessun specifico regime politico:

«l'autorità sovrana, per sé, non è di necessità legata a nessuna forma di governo in particolare: è in poter suo assumere or l'una or l'altra,

⁵ Enc. *Immortale Dei*.

purché capaci di cooperare al benessere della società», per tanto «non condannasi alcuna forma di governo in uso, come quelle che per se stesse nulla hanno che ripugni alla dottrina cattolica... Anzi neppure si condanna in se stessa la partecipazione, più o meno larga, dei cittadini all'andamento della pubblica cosa; partecipazione, che in date circostanze e con certe condizioni può essere non solo utile ma doverosa»⁶.

5. Rapporti religione-società civile:

I rapporti tra Stato e religione trascorrono per una doppia via. Da un lato «la società dipende da Dio non meno dei singoli individui che la compongono, né ha minori obblighi di quelli verso Dio stesso»⁷, e quindi la promozione del bene comune esige

«che i cittadini operanti per acquistare quel bene supremo ed eterno, al quale tendono per natura, non solo non incontrino ostacoli, ma ne abbiano invece ogni facilitazione possibile. E la prima e la principale è appunto questa cercare in ogni modo di mantenere rispettata e inviolata l'attività della religione, il cui compito è di unire l'uomo a Dio» (*Inmortale Dei*, 4).

D'altra parte, come si è detto, Chiesa e Stato hanno gli stessi sudditi e si fa necessario un adeguato coordinamento tra le loro autorità secondo il volere divino. Si rifiuta invece la separazione tra Stato e Chiesa (*Au milieu*, n. 39 s.).

6. Condanna dell'agnosticismo e dell'indifferentismo:

«gli Stati non possono, senza empietà, agire come se Dio non esistesse, o considerare la religione come una cosa estranea e di nessuna importanza, e adottarne indifferentemente una qualsiasi; invece sono obbligati ad onorare Dio in quella forma ed in quel modo che Egli stesso mostrò di volere... Non difficilmente può distinguere quale sia poi, la vera religione, chi nella ricerca usa un giudizio sensato e imparziale in quanto per moltissimi ed evidenti argomenti come le profezie adempiute, la frequenza dei miracoli, la rapida diffusione della fede anche in mezzo a nemici e ad ostacoli gravissimi la testimonianza dei martiri ed altre cose simili è manifesto che l'unica e vera religione è quella fondata da Gesù Cristo stesso ed affidata alla

sua Chiesa per essere custodita e diffusa» (ID 3, 4a).

Si concretizza dunque il dovere dello Stato nei confronti della religione in un dovere verso la Chiesa cattolica, in una confessionalità cattolica sostanziale, che ispiri le leggi e l'agire dello Stato⁸.

7. La libertà di culto e la tolleranza:

La Chiesa, afferma Leone XIII, non deve essere accusata

«di essere nemica o di una giusta tolleranza, o di quella che è vera e legittima libertà. E infatti se la Chiesa proclama non esser lecito mettere i differenti culti ad uguale condizione giuridica colla vera religione, non condanna però quei governi che per qualche grave ragione o di bene da ottenere, o di male da evitare, tollerano per via di fatto i differenti culti nel loro Stato. Così pure in modo assoluto la Chiesa vuole che nessuno sia portato per forza ad abbracciare la fede cattolica, poiché come saviamente avverte S. Agostino, *l'uomo non può credere se non di spontanea volontà* (*Tract. XXVI in Ioan.*, n. 2) (*Inmortale Dei*, 16).

Una tolleranza che è rispondente ai di allora segni dei tempi:

«la Chiesa con intelligenza di madre guarda al grave peso dell'umana debolezza e non ignora il corso degli animi e delle cose, verso cui è trasportata l'età nostra. Per questi motivi, senza attribuire diritti all'infuori del vero e dell'onesto, ella non vieta che, per evitare un male più grande e conseguire e conservare un maggior bene, il pubblico potere tolleri qualche cosa non conforme a verità e giustizia... Iddio stesso, infinitamente buono e potente, lascia pure che vi siano mali nel mondo... Tuttavia se per ragione del bene comune, e per quest'unica ragione, la legge umana può e anche deve tollerare il male, non può ne deve però approvarlo e volerlo per se stesso... è necessario che la legge umana prenda esempio da Dio, il quale nel tollerare che vi siano mai nel mondo, «né vuole che il male si faccia, né vuole che non si faccia ma

⁶ Ibi. n. 16.

⁷ Ibi. n. 3.

⁸ I. MARTÍN MARTÍNEZ, *Doctrina católica actual sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado*, in AA.VV., «Derecho canónico», vol. II, Pamplona 1974, p. 292-294.

vuole permettere che si faccia, e questo è bene” (*Summa Th.* I q 19, a. 9, ad 3). Questa sentenza del Dottore Angelico racchiude in poche parole tutta la dottrina della tolleranza del male» (*Libertas* 20b).

8. La attività politica dei cattolici:

Nelle circostanze di allora, molti Stati avevano ormai assunto le idee liberali, per cui -e questo è una certa novità- Leone XIII si rivolge ai cattolici per spingerli ad una azione sociale il più profonda possibile⁹ e, il che è quanto mai interessante, li insegnerà a distinguere il piano delle idee da quello dei fatti, distinzione che sarà poi il fondamento della dottrina della *tesi* e la *ipotesi*.

«Perciò in tali difficili condizioni i cattolici, se Ci daranno debitamente ascolto, facilmente comprenderanno quali doveri incombono a ciascuno, sia nell'ordine *delle idee*, sia in quello *dei fatti*. E quanto alle idee è necessario ritenerle nell'animo con saldo convincimento, e, ogni qual volta occorra professare apertamente tutto quanto insegnarono o insegneranno i romani Pontefici. E particolarmente rispetto a quelle che si è soliti chiamare *libertà moderne*, è necessario che ognuno si rimetta al giudizio della Sede Apostolica e non pensi diversamente da lei...

Quanto all'azione... il massimo dei doveri è quello di conformare in tutto la vita e i costumi alle norme del Vangelo, e non tirarsi indietro quando accade che la virtù cristiana esiga qualche sacrificio...

È inoltre di pubblico interesse portare saggiamente la propria azione anche nel campo amministrativo: dove una delle principali cure sia quella di far sì che si provveda alla educazione religiosa e morale dei giovani... Così pure, generalmente parlando è utile ed onesto che l'opera dei cattolici da questo campo meno vasto si estenda più largamente fino allo Stato. Diciamo *generalmente* in quanto la Nostra parola riguarda tutte le nazioni. Del resto può accadere in qualche luogo, che per gravissime e giustissime ragioni non sia utile di partecipare agli affari dello Stato né di ricevere cariche politiche (*Questione romana*). Ma generalmente,

come si è detto, l'astensione totale dalla vita politica non sarebbe meno biasimevole che il rifiuto di qualsiasi concorso al pubblico bene: tanto più che i cattolici in ragione appunto dei loro principi, sono più che mai obbligati di portare nei propri impegni integrità e zelo. All'opposto tenendosi essi in disparte, arriveranno agevolmente al potere uomini, le cui opinioni non danno molto a sperare per il bene dello Stato...

Anzitutto è indispensabile che quanti sono degni del nome di cattolici, siano e si mostrino apertamente amorosissimi figli della Chiesa:.. che si adoperino a far ripiegare la presente società verso l'ideale sopra descritto della società cristiana. Il modo pratico di venirne a capo non si potrebbe determinare con norme assolute dovendo esso variare secondo la varietà dei luoghi e delle circostanze. Nondimeno si badi soprattutto di conservare l'accordo dei voleri e l'unità dell'azione. Ed entrambe queste cose si otterranno pienamente, se ciascuno terrà in conto di leggi le prescrizioni della Sede Apostolica, e si mostrerà docile verso i vescovi che lo «Spirito Santo pose a reggere la Chiesa di Dio» (Att 20, 28). La difesa della fede cattolica richiede assolutamente che nel professare le dottrine insegnate dalla Chiesa siano tutti di un sentimento solo e di una incrollabile costanza, e da questo lato bisogna star bene in guardia di non lasciarsi andare ad essere complici con l'errore, o ad opporgli più debole resistenza, che la verità non comporti.

In questa partecipazione politica si riconosce la legittima diversità di vedute tra i cattolici:

Intorno a dottrine opinabili, si può disputare con moderazione e col desiderio di raggiungere il vero, tenendo però sempre lontani i sospetti ingiuriosi e le vicendevoli accuse. A questo proposito affinché il capriccio delle recriminazioni non venga a scindere l'unione degli animi ognuno si attenga alle norme seguenti: che la integrità della fede cattolica non è compatibile colle opinioni che inclinano al *naturalismo* o al *razionalismo*, le quali in sostanza non mirano ad altro che a rovinare l'edificio del cristianesimo ed affermare nella società il dominio dell'uomo indipendente da Dio. Similmente: che non è lecito foggarsi una norma di condotta per la vita domestica e un'altra per la vita sociale, rispettando l'autorità della Chiesa in privato, e disconoscendola in pubblico. La qual cosa tornerebbe ad accoppiare il male al bene, e a mettere l'uomo in contraddizione con la propria coscienza, là dove invece è suo dovere essere sempre coerente a se stesso, né discostarsi mai in nessun caso o condizione di vita dalla virtù cristiana.

⁹ L'enciclica *Sapientiae christianae*, (10 genn. 1890, in «Acta Leonis XIII», vol. X, p. 10) tratta infatti “dei principali doveri dei cittadini cristiani”.

Nel caso che poi si ragioni soltanto di cose politiche, come della miglior forma di governo, se si debbano ordinar gli Stati secondo questo o quel sistema, è fuori di dubbio che intorno a tali punti si può onestamente essere di diversi pareri. Perciò trattandosi di persone, di cui si conoscano i sentimenti religiosi e l'animo disposto a ricevere con la debita sommissione le decisioni della Santa Sede, non è giusto che siano accusa-

te per una differente opinione, che abbiano, circa le materie sopra indicate: e ingiustizia anche maggiore sarebbe muover loro l'accusa di violata o sospetta fede cattolica, come è avvenuto, con Nostro rammarico, più d'una volta. E questo si scolpiscono bene in mente quanti sono scrittori, e in maniera particolare i giornalisti» (*Immortale Dei* 18-21).

Elaborazione scolastica del Diritto Pubblico Ecclesiastico

Dopo il protestantesimo la Chiesa si trova un altro opponente: il liberalismo, e più precisamente lo Stato liberale, che essendo agnostico nega il dualismo cristiano e afferma di essere l'unica fonte potere e quindi di diritto.

A queste pretese gli autori cattolici rielaborano le idee sulla *potestas indirecta* costruendo la disciplina del *Diritto Pubblico Ecclesiastico*, che segna l'origine della nostra materia come materia scolastica. Avevamo visto nella prima lezione che ciò avvenne alla fine del sec. XVIII e che nel 1824 Papa Leone XII mandò che la materia fosse inclusa nei piani di studio delle Università degli Stati pontifici¹⁰.

Si tratta di una costruzione di orientazione apologetica che tenta dimostrare sia la costituzione della Chiesa come società visibile, giuridica e gerarchica, sia i suoi diritti in relazione con le altre società, soprattutto lo Stato.

Dato il suo carattere apologetico, la scienza doveva evolvere a seconda dell'evoluzione degli errori da combattere: prima il protestantesimo e lo stato assoluto, poi il liberalismo e lo stato liberale. Non mancarono tuttavia impostazioni di profilo più prettamente scientifico (benché con certe venature apologetiche) da parte della scuola di Wurzburg (s. XVIII), che cercarono di inquadrare il diritto canonico (ecclesiastico) nel metodo e le categorie della filosofia politica dell'epoca e del

giusnaturalismo razionalista¹¹ e quindi cercando una sistematica per il diritto della Chiesa diversa dal classico *ius decretalium*¹².

La sistemazione scolastica dello *Ius Publicum* sviluppata soprattutto nelle università ecclesiastiche romane, può essere seguita nei "manuali" di quattro cardinali: Soglia (1779-1856)¹³, Tarquini (1810-1874)¹⁴, Cavagnis (1841-1906)¹⁵ e Ottaviani¹⁶.

La nozione basilare su cui poggia tutta la costruzione è che la Chiesa è stata costituita dal suo Fondatore come *società giuridica perfetta* in quanto suprema e indipendente nel ordine soprannaturale, giacché il suo fine (*la salus animarum*) è completo e non subordinato a quello di nessuna altra società, e la Chiesa è dotata di tutti i mezzi occorrenti al suo raggiungimento¹⁷. Le conseguenze dell'essere società perfetta sono

¹¹ Cf. C. SOLER, *Iglesia y Estado...*, cit., p. 29-31.

¹² Cf. E. FOGLIASSO SDB, *Il Ius Publicum Ecclesiasticum e il Concilio Ecumenico Vaticano II*, Torino 1968, p. 12

¹³ *Institutiones Ius Publici Ecclesiastici*, Loreto 1842, più tardi pubblicate come *Institutionum Iuris Publici Ecclesiastici*, Mutinae 1850.

¹⁴ *Institutiones Iuris Ecclesiastici Publici*, Roma? 1860, l'edizione XIX è Roma 1904.

¹⁵ *Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici*, Roma 1882-83, *Nozioni di diritto pubblico naturale ed ecclesiastico*, Roma 1886, *Della natura di società giuridica e pubblica competente alla Chiesa*, Roma 1887.

¹⁶ *Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici*, Roma 1936. L'ultima 4ª edizione è del 1958-1960.

¹⁷ Cf. E. FOGLIASSO, *Il Ius Publicum...*, cit., p. 40-43.

¹⁰ Cost. Ap. *Quod divina sapientia*, in "Bull. Rom. cont., Romae 1835-1857, t. 16, p. 85-114, tit. 17.

l'indipendenza e autonomia, l'averne un'autorità originaria.

L'altra società perfetta, nell'ordine temporale, è lo Stato.

A partire di queste premesse, i loro rapporti si stabiliscono sui concetti della teoria della *potestas indirecta*: Lo Stato deve riconoscere la vera religione e la vera Chiesa e la loro origine divina. Una volta qui, lo Stato dovrà promuovere la religione cattolica, difenderla e reprimere gli errori contrari. Esso poi rispetterà la distinzione delle materie; le *res mixtae*, saranno risolte per accordo, si deve tener conto della superiorità di fine, origine e mezzi della potestà sacra, ecc. In somma lo Stato è subordinato alla Chiesa non in quanto società, ma nella misura e modo in cui l'ordine naturale è subordinato a quello soprannaturale, quindi indirettamente. Il che logicamente presuppone la confessionalità cattolica dello Stato, cioè che accetti *in toto* la dottrina cattolica e la Chiesa, come se fosse una persona cristiana¹⁸.

Si costruì così un sistema chiuso di tesi e conclusioni apodittiche di ordine puramente razionale deduttivo, nel quale le reali situazioni dei rapporti Chiesa-Stato avevano una incidenza accidentale, che non intaccavano per niente le basi teoriche ma solo alcune conclusioni pratiche.

Questa disciplina veniva esposta con poche e marginali differenze tra gli autori, per cui essa costituì la base dell'insegnamento nei atenei romani e nelle altre istituzioni docenti ecclesiastiche.

I pontefici e il magistero fecero sue alcune delle principali tesi del Diritto Pubblico ecclesiastico, prima di tutte quella della Chiesa società per-

fetta¹⁹ (come figura giuridica); poi la confessionalità dello Stato, la tolleranza, il dovere dello Stato riguardo alla vera religione e alla Chiesa, ma non espressamente la teoria della potestà indiretta.

La scuola entra in crisi definitivamente con il Concilio Vaticano II²⁰, ma già prima si erano sollevate non poche critiche anche in campo cattolico soprattutto al verticismo del DPE che non distingueva tra Stato e società né tra gerarchia e Chiesa; i diritti della persona verranno a porre la questione in un'altra prospettiva e la stessa *Pacem in terris* proclamerà una libertà religiosa che non sarebbe accettabile negli schemi del DPE.

CHIESA E STATO NELLA PRIMA METÀ DEL XX° SECOLO

Lo Stato cattolico da Pio X a Pio XII

La prima metà del nostro secolo un'epoca di continuità sulla scia della dottrina di Leone XIII sullo Stato cristiano, in cui si sviluppano la teoria della tesi e ipotesi (cioè la applicazione pratica dei principi relativamente alle circostanze di ogni nazione), la dottrina della tolleranza, e sempre più si farà leva sulla presenza dei cattolici nella vita pubblica. Avverrà un'allargamento del tema dei diritti umani (non più limitati alla condizione operaia) e la loro difesa di fronte ai diversi e terribili eventi di negazione di tali diritti.

La Chiesa inoltre preciserà di più i motivi, il fondamento e la portata dei suoi interventi in am-

¹⁸ Per un riassunto delle tesi dello IPE, vid. C. SOLER, *Iglesia y Estado...*, cit., p. 40-43.

¹⁹ Difatti nel *Sillabo* di Pio IX si condanna la tesi "Ecclesia non est vera perfectaue societas" (n. XIX). Leone XIII parte da questa nozione nella sua dottrina sullo stato cattolico. La espressione non è usata dal Concilio Vaticano II ma appare anche nel M.P. di Paolo VI *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, del 24.VI.1969, AAS 61 (1969) 476, cf. M. OLIVERI, *Natura e funzioni dei legati pontifici...*, 2^a ed. LEV, Città del Vaticano 1982, p. 164.

²⁰ Sul declino intraecclesiale delle tesi iuspublicistiche vid. C. SOLER, *Iglesia y Estado...*, cit., p. 43-68.

bito temporale, sottolineando sempre di più il loro carattere morale, non tecnico né politico²¹, rivolgendo quindi il suo magistero non soltanto ai cattolici perché sudditi della Chiesa, ma a tutti gli uomini. Si tratta di una progressiva sostituzione di posizioni giurisdizionali per un approccio dottrinale in una prospettiva di ordine sociale naturale oltre che soprannaturale, mettendo sempre più in primo luogo quale è il disegno divino sulla persona umana e sulla società piuttosto che sui rapporti istituzionali tra Chiesa e Stato e tra le loro rispettive autorità.

S. Pio X (1903-1914) dovette affrontare di nuovo il problema del separatismo a proposito della Francia, ove il governo unilateralmente dichiarò sospeso il Concordato del 1801 e le leggi

²¹ “Se la Chiesa considera ingiusto mescolarsi senza ragione nella direzione degli affari terreni e meramente politici, difende tuttavia suo diritto di intervenire per evitare che il potere civile in tali negozi tenti in qualche modo di ostacolare quei beni supremi di cui dipende la salvezza delle anime, o cerchi di danneggiarli con leggi o comandi ingiusti, attenti contro la stessa costituzione divina della Chiesa od infine calpesti i sacri diritti di Dio sulla società umana” (Pio XI, *Ubi arcano*, 21 novembre 1921, n. 61).

“Tocca a Noi giudicare con suprema autorità di queste cose sociali ed economiche. Certamente alla Chiesa non è domandato guidare gli uomini ad una felicità meramente caduca ma a quella eterna; anzi «la Chiesa considera improprio mescolarsi senza ragione negli affari terreni» (Leone XIII...). Ma essa non può in nessun modo rinunciare al compito a lei affidato da Dio, di far valere la sua autorità, non nelle materie tecniche per le quali non ha né mezzi adeguati né è competente, bensì in tutte quelle che si riferiscono alla morale... Quindi, anche se le cose economiche e la disciplina morale, ciascuna nel suo ambito hanno i suoi propri principi, è errato dire che l'ordine economico e quello morale sono talmente alieni tra loro che quello non dipenda di questo sotto nessun aspetto... anche la stessa ragione dimostra con chiarezza, basata nella natura delle cose e dell'uomo individualmente e socialmente considerato, che Dio Creatore ha prescritto un fine a tutto l'ordine economico” (Pio XI *Quadragesimo anno*, 15 maggio 1931, nn. 41-42).

“La Chiesa benché non abbia mai offerto un determinato sistema tecnico, non essendo questo compito suo, ha però fissato chiaramente punti e linee che, pur prestandosi a diverse applicazioni concrete secondo le varie condizioni dei tempi, dei luoghi e dei popoli, indicano la via sicura per ottenere il felice progresso della società” (Pio XI, *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937, n. 34).

Combes del 1905 stabilirono un sistema di separazione tra lo Stato e la Chiesa tutto improntato alla laicizzazione della società, imponendo alla Chiesa una organizzazione contraria alla sua natura, basata su Associazioni civili di Culto guidate da laici. Il Papa rispose nella enciclica *Vehementer* (1906), riaffermando la condanna del separatismo liberale, che sottometteva le confessioni al potere civile, riduceva la religione a un fatto privato senza nessuna rilevanza pubblica e negava la libertà alla Chiesa²².

Nel condannare tali abusi e dottrine, S. Pio X riafferma l'importanza di una collaborazione tra Stato e Chiesa nelle materie miste, pur esercitando ciascuno “la propria autorità nella sua sfera particolare”; la ricerca del bene temporale non deve ostacolare ma aiutare la consecuzione del bene spirituale, senza considerare questo alieno o contrario a quello.

Il Papa riaffermerà in altre occasioni la libertà della Chiesa smascherando la falsità degli schemi liberali che danno libertà a tutti (scuola, stampa, manifestazioni pubbliche, culti acattolici, ecc.) tranne che ai cattolici²³. D'altro canto egli ribadisce che il cristianesimo non è legato a nessuna concreta forma di governo (*Le Sillon*), così come la relativa autonomia del temporale e la libertà e responsabilità personale dei cattolici nelle questioni politiche, benché in alcuni paesi, come in Francia ed Italia, la difesa della libertà della Chiesa possa esigere momentanee limitazioni di que-

²² “Poiché lo Stato -dice il Papa- si separava dalla Chiesa spezzando i legami del Concordato, avrebbe dovuto, come logica conseguenza, lasciarle la sua indipendenza e permetterle di godersi in parte il diritto comune, nella libertà che lo Stato pretendeva di averle concesso. In realtà, niente di tutto questo è avvenuto: riscontriamo infatti nella legge parecchie eccezionali misure restrittive che mettono odiosamente la Chiesa sotto il dominio del potere civile” (Enc. *Vehementer*).

²³ Cf. Disc. *La vostra presenza* (1913), AAS 5 (1913) 147-151.

sta libertà in favore di una azione unitaria (*Notre charge*, 46).

Benedetto XV (1914-1922) è il Papa della Prima Guerra Mondiale e della Rivoluzione russa, che egli dovette deplorare come occasionate dall'abbandono sociale delle idee cristiane (Enc. *Ad Beatissimi*, 1914). Egli diede inizio, dopo il conflitto armato, ad una tappa di ricostruzione dei rapporti concordatari con gli Stati basati non solo sul carattere cattolico di uno Stato ma sul rispetto della "dignità e libertà della Chiesa", che comincia ad affacciarsi di nuovo in campo internazionale con sempre più autorità morale dopo la perdita degli stati pontifici (All. Cons. *In hac quidem*, 21-XI-1921, AAS 13 (1921) 521-524).

Pio XI (1922-1939) portò a compimento le iniziative internazionali auspicate dal predecessore siglando ben 23 accordi con diversi Stati, tra i quali i Patti lateranensi con l'Italia (1929) che superarono la questione romana, e il concordato con Germania (1933); ristabilì inoltre i rapporti diplomatici con la Francia (1924).

Seguendo la dottrina precedente sui rapporti Chiesa-Stato²⁴ (rifiuto dei principi liberali del separatismo, della libertà dei culti e del giurisdizionalismo (*Quas primas*, 1925), egli diresse la sua predicazioni a temi concreti quali la famiglia, l'educazione, la questione operaia, difendendo in tali ambiti la presenza della Chiesa: non soltanto della gerarchia ma anche spronando i cattolici ad una decisa attività nella prosecuzione del bene comune guidati dagli insegnamenti della Chiesa e dai pastori. Essa è l'unica che per mandato divino

²⁴ Il Papa enumera i doveri dello 'Stato cristiano' nell'enciclica *Divini Redemptoris*: aiutare la Chiesa nell'edificazione della società cristiana, impedire la propaganda atea, cercare il bene comune con leggi sociali appropriate, onestà e fedeltà della funzione pubblica, «lasciare alla Chiesa la piena libertà di compiere la sua divina e del tutto spirituale missione», con la quale mira non solo alla salvezza delle anime ma contribuisce anche alla felicità terrena (cf. nn. 73-79).

può formare rettamente la coscienza umana: ascoltandola i popoli si sottometteranno alla legge di Gesù Cristo ed avranno la pace, "perché è il regno di Cristo che stabilisce ed sviluppa una certa uguaglianza di diritti e di dignità tra gli uomini" (Enc. *Ubi arcano*, 22.XII.1922).

Pio XI dovette affrontare la disfatta delle democrazie parlamentari davanti ad una forte crisi economica e sociale che vide affermarsi, come reazione, le dittature e i totalitarismi (marxismo, nazismo, fascismo: lo Stato etico ed autofondante). Le lacerazioni causate da questi regimi, soprattutto dal nazismo, fecero approfondire di molto il magistero sulla dignità della persona umana e i suoi diritti di natura, di fronte a gli individualismi e agli statalismi che negavano spazio alle società intermedie tanto attive e feconde in altri tempi. Benché, come dice Lombardía, il Pontefice si rivolge ai cattolici con argomenti basati sulla rivelazione, la sua difesa dei diritti sociali lo pone in una prospettiva di diritto naturale che a partire di Pio XII sarà sempre più presente nel magistero²⁵ (Vedi infra n. 2).

Su questa scia il pensiero di **Pio XII** (1939-1958) si apre sempre più allo stabilimento di un ordine giuridico internazionale, basato sul diritto naturale²⁶, che possa garantire la pace tra i popoli e i diritti della persona. Sin dall'inizio del suo pontificato egli si rivolge non soltanto ai cattolici ma anche a tutti gli uomini.

Pur seguendo ancora la dottrina di Leone XIII sullo Stato cattolico confessionale, egli tiene conto del fatto che le società, anche negli stati cattolici, è sempre più pluralistica. Egli parlerà di uno Stato fondato "su ragionevole disciplina, nobile u-

²⁵ Cf. P; LOMBARDÍA, *Síntesis histórica...*, loc. cit. p. 116.

²⁶ Cf. Pio XII, enc. *Summi Pontificatus*, 20 ottobre 1939, n. 29, disc. Natale 1941, nn. 10-20; disc. *Con sempre*, Natale 1942

manità e responsabile spirito cristiano” (Discorso *Con sempre*, Natale 1942, n. 28).

Di fronte al conflitto bellico mondiale, Pio XII prenderà in considerazione l'importanza crescente delle relazioni internazionali, nelle quali la Chiesa deve essere presente, per svolgere una missione che essendo di natura soprannaturale è al di sopra delle impostazioni meramente politiche. Comincia qui a delinearsi una presenza ed attuazione della Chiesa nel mondo fondata più nell'autorità del suo magistero che in una potestà giuridico-politica fondata sulla connessione tra affari terreni e salvezza delle anime.

Anche se non ammetterà la libertà religiosa, Pio XII sviluppa con ampiezza la dottrina della tolleranza, cosciente delle difficoltà che il pluralismo in atto pone ad una confessionalità oltranzista²⁷; e riconoscendo la autonomia delle cose terrene parlerà di una legittima laicità dello Stato anche come conseguenza delle caratteristiche del sistema democratico, nel cui contesto anche lo stesso concetto di Stato cattolico sembra perdere di fatto buona parte del suo fondamento²⁸.

²⁷ In uno schema ancora confessionista Pio XII si pone il problema della tolleranza religiosa nei rapporti fra Stati, nel discorso ai giuristi cattolici *Ci riesce*, del 6 dicembre 1953. Egli lo risolve applicando i due conosciuti principi che lo Stato cattolico deve seguire: “Primo: ciò che non risponde alla verità e alla norma morale non ha oggettivamente alcun diritto né all'esistenza né alla propaganda, né all'azione. Secondo: il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell'interesse di un bene superiore e più vasto” (n. 7).

²⁸ Sul tema della democrazia il Pontefice, rifacendosi alla dottrina di Leone XIII (*Libertas*, 20 giugno 1888, *in fine*), si sofferma nel discorso di Natale del 1944, stabilendo le premesse di una sua corretta attuazione:

a) Centralità dell'uomo “che, lungi dall'essere l'oggetto e un elemento passivo della vita sociale, ne è invece, e deve rimanerne, il soggetto, il fondamento e il fine”.

b) Il cittadino deve poter esprimere le proprie opinioni e farle valere in maniera confacente al bene comune, con responsabilità: distinzione quindi tra popolo e massa, tra libertà e libertinaggio, tra uguaglianza e ugualitarismo (nn. 7-8).

La Chiesa di fronte ai totalitarismi: a) Il marxismo; b) Fascismo e nazismo

L'insuccesso dello Stato liberale in campo sociale ed economico si fece specialmente pesante dopo la Prima Guerra mondiale, propiziando la nascita, sulle stesse basi del pensiero illuminista, di una concezione totalitaria dello Stato che lo vede protagonista esclusivo ed assorbente della vita sociale, nettamente al di sopra dell'individuo il quale avrebbe senso soltanto come parte della comunità (nazionale o di classe) ed in tutto al suo servizio. In questo contesto la affermazione e tutela dei diritti e libertà della persona e della società si oscura in pro dell'affermazione dello Stato e del Partito unico.

Tale idea ebbe diverse attuazioni storiche nel periodo tra le due Guerre mondiali e la Chiesa dovette approntare la loro critica.

a) Lo Stato totalitario marxista si incarnò politicamente soprattutto nell'URSS a partire della rivoluzione russa del 1917, da dove si è poi steso ad altri paesi con diverse impostazioni, ma sempre basato sull'analisi materialista e dialettico della storia, nella quale la religione viene considerata come un ostacolo da eliminare in quanto impedisce alle masse operaie di reagire allo sfruttamento ed attuare la lotta delle classi. E comunque la religione, soprattutto le confessioni, sarebbero di per se un elemento di opposizione allo Stato (ed al Partito comunista con il quale si iden-

c) Rispetto dell'autorità voluta da Dio, che deve essere esercitata con onestà, oggettività e imparzialità, lealtà, generosità ed incorruttibilità, soprattutto dai parlamentari, che devono cercare il bene comune e non il loro particolare interesse (nn. 9-11).

d) La democrazia dev'essere “fondata sugli'immutabili principi della legge naturale e delle verità rivelate”, per evitare l'assolutismo di Stato (12). (...) Se l'avvenire apparterrà alla democrazia, una parte essenziale nel suo compimento dovrà toccare alla religione di Cristo e alla Chiesa... per attuare l'ordine stabilito da Dio degli esseri e dei fini, ultimo fondamento e norma direttiva di ogni democrazia” (19).

tifica), uniche istituzione alle quali si devono prestare fede ed ubbidienza totali.

Si tratta quindi di propagare l'ateismo scientifico e di impedire per tutti i mezzi la vita religiosa degli individui e l'attività delle confessioni, per liberare l'uomo della religione strumento del capitalismo. In questo senso bisogna interpretare le affermazioni retoriche delle costituzioni dei paesi in regime di democrazia popolare, quando parlano di libertà di coscienza e di religione: liberazione della coscienza, individuale e sociale, dalla religione.

Benché le idee socialiste erano state già ampiamente criticate nel magistero del secolo XIX, la sua reale impostazione politica dimostrò tutta la sua potenza distruttiva della persona e dei popoli, oltre che della vita religiosa per causa delle violente persecuzioni cui furono oggetto i credenti; ed il Papa Pio XI ne rinnovò la condanna nell'enciclica *Divini Redemptoris* (19 marzo 1937), condannando il materialismo, la negazione dei diritti naturali della persona e della famiglia, le persecuzioni in Russia, nel Messico e in Spagna, e lo Stato totalitario comunista, tanto dissimile a quello cristiano "vigilante e previdente difensore dei diritti divini e umani, sui quali le Sacre Scritture e i Padri della Chiesa insistono tanto spesso" (ivi n. 33).

b) I totalitarismi di stampo nazionalista sorgono più legati alle conseguenze della Prima Guerra mondiale, come proposte radicali per il superamento della crisi economica e delle lotte sociali. Queste ideologie e i sistemi politici cui danno luogo, rifiutano il capitalismo, la democrazia dei partiti e la lotta delle classi, contrapponendo ad essi un sistema di partito unico ispirato nell'esaltazione idolatrica dello Stato e dei valori

nazionali di chiara tendenza imperialista e guerra-fondaia²⁹.

Oltre a questo profilo comune, la loro realizzazione pratica fu molto diversa, più estrema nella Germania nazista di Hitler che, nell'identificare la superiorità nazionale con quella della pura razza ariana, arrivò a praticare una politica di sterminio etnico (soprattutto degli ebrei) ed eugenetico, segnata da orrori e crudeltà senza precedenti. Molto più prammatico e moderato il fascismo italiano di Mussolini che tuttavia ebbe certi risvolti di razzismo.

Lo stesso schema serve per quello che riguarda la politica religiosa. Hitler, anche se agli inizi si mostrò amichevole sia con la Chiesa che con le confessioni protestanti, ben presto palesò il suo totalitarismo, e i suoi eccessi nazionalisti e razzisti furono condannati da cattolici e protestanti scatenando contro di loro la persecuzione. Le dottrine naziste furono condannate da Pio XI nella enciclica *Mit brennender Sorge* (14 marzo 1937); in essa si rifiutano la esaltazione della razza e dello Stato in contrasto con l'ordine naturale, come divinità assolute cui tutto si deve sottomettere per la forza, l'indottrinamento delle masse, specie della gioventù, in forza della propaganda, delle scuole e delle associazioni ufficiali, uniche con possibilità di agire, spesso contro la religione³⁰.

Il fascismo, meno dottrinario e più politico fu anche condannato. Mussolini trovò consensi anche in campo cattolico, per avere risolto la questione romana con i Patti lateranensi e per il suo

²⁹ Cf. Pio XII, enc. *Summi Pontificatus*, 20 ottobre 1939, n. 28.

³⁰ "Il credente ha un diritto inalienabile di professare la sua fede e di praticarla in quella forma che ad essa conviene... I genitori coscienziosi e consapevoli della loro missione educativa hanno prima di ogni altro il diritto essenziale alla educazione dei figli, loro donati da Dio, secondo lo spirito della vera fede" (*Mit brennender Sorge*, n. 8); cf. Pio XII, enc. *Summi Pontificatus*, 20 ottobre 1939, n. 26.

corporativismo apparentemente coincidente con quello proposto dalla *Quadragesimo anno*; ma appena firmati i patti il Papa Pio XI dovette condannare la pretesa dello Stato fascista di monopolizzare ogni iniziativa sociale, strappando alla Chiesa le associazioni cattoliche tanto diffuse ed attive nel paese, a pretesto che esse costituivano e agivano come partiti politici.

Nell'enciclica *Non abbiamo bisogno* (29 giugno 1931), il Pontefice difese in modo particolare l'Azione Cattolica, aliena di per se ad ogni attività politica, la libertà della scuola cattolica e l'insegnamento della religione, condannando le calunnie della stampa ufficiale rivolte contro il clero o contro la stessa Santa Sede, e gli abusi contro i luoghi sacri.

Difendendo il “diritto delle anime di procurarsi il maggior bene spirituale sotto il magistero e l'opera formatrice della Chiesa” e il “diritto delle anime così formate di partecipare i tesori della Redenzione ad altre anime collaborando alla attività dell'Apostolato Gerarchico”, Il Papa si dice fiero “di combattere la buona battaglia per la libertà delle coscienze, non già (come qualcuno forse inavvertitamente Ci ha fatto dire) per la libertà di coscienza, maniera di dire equivoca e troppo spesso abusata a significare la assoluta indipendenza della coscienza, cosa assurda in anima da Dio creata e redenta” (ivi nn. 28-29).

Pio XI ripeté a più riprese la condanna del fascismo, così come fece di fronte ai misfatti della Seconda Repubblica spagnola di stampo liberal-massonico che pretese di annientare la vita religiosa nel paese attraverso leggi radicalmente laiciste che separavano la Chiesa dallo Stato, ignoravano il concordato in vigore, bandivano le scuole religiose, scioglievano i Gesuiti ed abolivano di fatto ogni libertà di pratica religiosa (*Dilectissima nobis*, 3 giugno 1933).

Cristianesimo e corporativismo.

Furono proprio gli estremismi socioeconomici rappresentati dall'individualismo liberale che la-

sciò “quasi soli gli individui di fronte allo Stato”, e dal marxismo che tenta di risolvere i problemi attraverso la lotta delle classi e la dittatura economica dello Stato, i fattori che ispirarono a Pio XI a proporre come ideale la via intermedia del corporativismo basato sulla restaurazione delle società intermedie al modo dei ceti professionali e delle confraternite del medioevo, e su di una presenza direttrice dello Stato in campo economico e sociale, così da evitare gli inconvenienti sia delle lotte sociali che della pura legge del mercato.

Nell'enciclica *Quadragesimo anno* (15 maggio 1931), il Papa delinea i profili di questo sistema muovendo dal principio di sussidiarietà (n. 79). Si tratta in somma di sindacati eretti dallo Stato e da esso riconosciuti come unici rappresentanti dei lavoratori o degli imprenditori di un ramo della produzione. Le corporazioni sono istituzioni statali costituite dai delegati di entrambi i sindacati, di operai e di imprenditori, per dirigere come rappresentanti dell'autorità li stessi sindacati ed assicurarne la collaborazione tra le categorie. I problemi tra di esse che non si risolvono mediante accordo devono essere deferiti alla magistratura del lavoro, lo sciopero è proibito (cf. nn. 91-96). I cristiani sono incoraggiati a sostenere questo sistema in modo che venga attuato secondo i principi cristiani.

È la prima volta che viene proposta una linea di azione così concreta, da attuare sotto la direzione della gerarchia, dando luogo ad una certa confusione, specie in Italia, tra il corporativismo fascista e quello auspicato dalla dottrina della Chiesa, nonostante che lo stesso Pio XI ammonì contro i possibili eccessi di intervento statale e di compressione della libertà che potevano accadere nella sua realizzazione pratica; e senz'altro il Pontefice ricordò che la questione sociale è anzitutto una questione morale, per cui la sua soluzione deve partire dalla riforma del costume.

Infatti i differenti tentativi di attuazione del corporativismo che si fecero in alcuni stati di tra-

dizione cattolica (Italia, Portogallo, Spagna, Austria), ebbero come fattore comune il contesto di uno Stato autoritario, a volte totalitario, non rispettoso delle libertà civili e politiche³¹.

I diritti umani

Anche nella prima metà del secolo XX si assiste allo emergere, nel magistero sociale, del tema dei diritti umani, che oggi costituisce forse l'argomento più importante di tale insegnamento e un importante campo di collaborazione tra la Chiesa e la comunità politica.

Il punto di partenza, molto più antico, saranno i diritti degli operai ed anche, in modo particolare, il diritto alla proprietà privata entro giusti limiti sociali, come garanzia di libertà e di sviluppo dell'individuo di fronte allo Stato e alla società; ma adesso, di fronte alle tragedie totalitarie, il tema non sarà più circoscritto agli interventi dello Stato per risolvere la questione operaia, ma si allargherà sino a fare dei diritti della persona il nocciolo della missione dello Stato e del bene comune.

“La dottrina cattolica rivendica allo Stato la dignità e l'autorità di un vigilante e previdente difensore dei diritti divini e umani” (Pio XI, *Divini Redemptoris*, 19 marzo 1937, n. 33).

“Tutelare l'intangibile campo dei diritti della persona umana e rendere agevole il compimento dei suoi doveri vuole essere ufficio essenziale di ogni pubblico potere. Non è forse questo che porta con sé il significato genuino del bene comune, che lo Stato è chiamato a promuovere?” (Pio XII, Disc. Nel Cinquantenario della *Rerum novarum*, 1 giugno 1941, n. 9).

Un primo elenco di diritti appare già nel discorso di Pio XII nel Natale del 1942 che versa sull'ordine interno delle nazioni: si deve sostenere “il rispetto e la pratica attuazione dei seguenti fondamentali diritti della persona: il diritto a mantenere e

sviluppare la vita corporale, intellettuale e morale, e particolarmente il diritto ad una formazione ed educazione religiosa; il diritto al culto di Dio privato e pubblico, compresa l'azione caritativa religiosa; il diritto, in massima, al matrimonio e al conseguimento del suo scopo, il diritto alla società coniugale e domestica; il diritto di lavorare come mezzo indispensabile al mantenimento della vita familiare; il diritto alla libera scelta dello stato, quindi anche dello stato sacerdotale e religioso; il diritto ad un uso dei beni materiali, cosciente dei suoi doveri e delle limitazioni sociali” (n. 24). Tali diritti e quelli della famiglia e delle società intermedie devono essere protetti da efficaci misure giurisdizionali cui devono sottomettersi anche le autorità.

5. Il magistero di Giovanni XIII. L'enciclica *Pacem in terris*

La dottrina di Giovanni XIII segna una svolta nel progresso del magistero pontificio sui rapporti Chiesa-realtà temporali, in quanto imposta decisamente il discorso non soltanto sul piano del diritto divino positivo, ma anche su quello del diritto naturale, ferma restando la intrinseca relazione tra questi due ordini ma affermando anche le loro relative differenze di principi, leggi e portata.

Centralità della persona. In tale contesto il Papa situa nella persona umana il fulcro dei rapporti sociali, facendo una lucida valutazione positiva dei diritti umani proprio perché fondati sulla dignità di essa³². Dietro questa apertura bisogna capire che ormai il tema dei diritti umani e le loro formulazioni si erano staccati in buona parte dalla matrice liberale e rivoluzionaria con cui erano stati proposti nel secolo scorso, soprattutto

³¹ Vid. per quel che riguarda Portogallo e Austria, S. EHLER - J. MORRALL, *Chiesa e Stato attraverso i secoli*, Milano 1958, p. 508-529.

³² “In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è *persona*, cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: diritti e doveri che sono perciò universali, inviolabili, inalienabili (Cfr. Pio XII *Radiom.* Natale 1942; Giovanni XXIII, Disc. 4.I.1963)” (*Pacem in terris*, n. 3).

nell'Europa. La loro fondamentazione si trova nella convinzione comune che appartengono ad ogni uomo per il fatto di essere uomo, e che li devono essere riconosciuti da qualsiasi istanza di potere. Sotto questa comune coscienza giuridica si può facilmente scorgere l'idea di un diritto naturale universalmente valido che esprime il piano di Dio sugli uomini e sulla società. È in questa prospettiva che la Chiesa accetta e fa suo il discorso sui diritti dell'uomo, la quale come detto se non sempre coincidente a livello filosofico con la prospettiva secolare, si trova con essa nel terreno delle dichiarazioni e della prassi.

Libertà religiosa. Tra i diritti umani elencati nella *Pacem in terris* (1963), Giovanni XXIII annovera quello che ognuno ha “di onorare Iddio secondo il dettame della retta coscienza, e quindi il diritto al culto di Dio privato e pubblico” (n. 6). Per la prima volta viene riconosciuto questo diritto nel magistero ecclesiastico; un progresso possibile solo attraverso il superamento dell'approccio basato sul confronto tra i diritti della verità e dell'errore (che imprigionava il problema nel dilemma intolleranza-indifferentismo) per metterlo in chiave personalista e giusnaturalista, nella quale i diritti sono sempre della persona e ad essa appartengono con indipendenza che si trovi nella verità o nell'errore.

In questo modo il Pontefice ricollega il problema della libertà religiosa nella società civile con la dottrina perenne della Chiesa sulla libertà dell'atto di fede, sviluppando le conseguenze di questa dottrina fuori ormai di un contesto politico di confessionalità. Sarà anzi su tale sviluppo che la Chiesa potrà riproporre una formulazione del dualismo con al centro la persona umana e la sua dimensione religiosa, una impostazione compatibile e più ampia di quella strettamente cristiana di Papa Gelasio I (494).

Attività dei cattolici nella società civile. La prospettiva giusnaturalista decisamente intrapresa da Giovanni XIII apriva ampi orizzonti alla colla-

borazione Chiesa-società civile senza rinunciare peraltro ai titoli di diritto divino nei quali la stessa Chiesa fonda la sua libertà. Il Concilio Vaticano II, proseguirà la strada aperta dalla *Pacem in terris*; ma ora ci interessa mettere in risalto come è proprio il Papa ad incoraggiare i cattolici ad una tale collaborazione. Ecco alcuni brani dell'enciclica:

“56. Le linee dottrinali tracciate nel presente Documento scaturiscono o sono suggerite da esigenze insite nella stessa natura umana, e rientrano, per lo più, nella sfera del diritto naturale. Offrono quindi ai cattolici un vasto campo di incontri e di intese tanto con i cristiani separati da questa Sede Apostolica quanto con esseri umani non illuminati dalla Fede in Gesù Cristo, nei quali però è presente la luce della ragione ed è pure presente ed operante l'onestà naturale. «In tali rapporti i Nostri figli siano vigilanti per essere sempre coerenti con se stessi, per non venire mai a compromessi riguardo alla religione e alla morale. Ma nello stesso tempo siano e si mostrino animati da spirito di comprensione, disinteressati, e disposti ad operare lealmente nell'attuazione di oggetti che siano di loro natura buoni o riducibili al bene» (*Mater et Magistra*).

“57. Non si dovrà però mai confondere l'errore coll'errante, anche quando trattisi di errore o di conoscenza inadeguata della verità in campo morale-religioso. L'errante è sempre ed innanzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona; e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in ogni essere umano non si spegne mai l'esigenza, congenita alla sua natura, di spezzare gli schemi dell'errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l'azione di Dio in lui non viene mai meno. Per cui chi in un particolare momento della sua vita non ha chiarezza di fede, o aderisce ad opinioni erranee, può essere domani illuminato e credere alla verità. Gli incontri e le intese, nei vari settori dell'ordine temporale, fra credenti e quanti non credono o credono in modo non adeguato, perché aderiscono ad errori, possono essere occasione per scoprire la verità e per renderle omaggio.

“Va altresì tenuto presente che non si possono neppure identificare false dottrine filosofiche sulla natura, l'origine e il destino dell'universo e dell'uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati originati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora ispirazione. Giacché le dottrine, una volta

elaborate e definite, rimangono sempre le stesse; mentre i movimenti suddetti, agendo sulle situazioni storiche incessantemente evolventisi, non possono non subirne gli influssi e quindi non possono non andare soggetti a mutamenti anche profondi. Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella misura in cui sono conformi della retta ragione e si fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi siano elementi positivi e meritevoli di approvazione?

“Pertanto, può verificarsi che un avvicinamento o un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non opportuno o non fecondo, oggi invece sia o lo possa divenire domani. Decidere se tale momento è arrivato, come pure stabilire i modi e i gradi dell’eventuale consonanza di attività al raggiungimento di scopi economici, sociali, culturali, politici onesti e utili al vero bene della Comunità sono problemi che si possono risolvere soltanto con la virtù della prudenza, che è la guida delle virtù che regolano la vita morale sia individuale che sociale. Perciò, da parte dei cattolici tale decisione spetta in primo luogo a coloro che vivono od operano nei settori specifici della convivenza, in cui quei problemi si pongono, sempre tuttavia in accordo con i principi del diritto naturale, con la dottrina sociale della Chiesa e con le direttive dell’autorità ec-

clesiastica. Non si deve, infatti dimenticare che compete alla Chiesa il diritto e il dovere non solo di tutelare i principi dell’ordine etico e religioso, ma anche dell’ordine temporale, quando si tratta di giudicare dell’applicazione di quei principi ai casi concreti (67).

“58. Non mancano anime particolarmente dotate di generosità, che trovandosi di fronte a situazioni nelle quali le esigenze della giustizia non sono soddisfatte o non lo sono in grado sufficiente, si sentono accese dal desiderio di innovare, superando con un balzo solo tutte le tappe- come volessero far ricorso a qualcosa che può rassomigliare alla rivoluzione.

“Non si dimentichi che la gradualità è la legge della vita in tutte le sue espressioni; per cui anche nelle istituzioni umane non si riesce ad innovare verso il meglio che agendo dal di dentro di esse gradualmente. «Non nella rivoluzione – proclama Pio XII– ma in una evoluzione concordata sta la salvezza e la giustizia. La violenza non ha mai fatto altro che abbattere, non innalzare; accendere le passioni, non calmarle, accumulare odio e rovine, non affratellare i contendenti; e ha precipitato gli uomini e i partiti nella dura necessità di ricostruire lentamente, dopo prove dolorose, sopra i ruderi della discordia» (68)”.